

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo introduce norme di attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (in prosieguo: "direttiva (UE) 2019/771") e viene redatto in conformità alla delega contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 1 e l'allegato A, numero 12.

La direttiva (UE) 2019/771 è stata adottata a norma dell'articolo 114 TFUE, in funzione della progressiva realizzazione del mercato interno e mira a garantire equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, assicurando al tempo stesso il rispetto del principio di sussidiarietà.

Essa si basa su una scelta tendenziale di armonizzazione massima, ovverosia disposizioni che devono essere "rigidamente" introdotte nei sistemi nazionali, senza che sia possibile alzare o abbassare il livello di protezione dei consumatori. In taluni passaggi, tuttavia, attesa l'impossibilità di superare le diversità di posizioni fra i vari Stati Membri, la formulazione delle norme europee "è stata degradata" in chiave di armonizzazione minima, ciò consentendo un margine di recepimento nazionale di più ampio spessore, mantenendo dunque una parziale frammentazione giuridica nel panorama del mercato unico europeo.

Con la direttiva attuata tramite il presente schema sono state, dunque, armonizzate pienamente le norme concernenti i requisiti di conformità, i rimedi a disposizione del consumatore per far valere la non conformità del bene al contratto e le principali modalità per il loro esercizio, al fine di accrescere il livello di protezione dei consumatori rispetto alla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (in prosieguo: "direttiva 1999/44/CE"), che viene espressamente abrogata. Invero, nel disegno europeo tale armonizzazione dovrebbe, da un lato, rendere più facile per le imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, offrire i prodotti in altri Stati membri e, dall'altro, fornire ai consumatori maggiore protezione e maggior soddisfacimento delle proprie aspettative usufruendo di norme omogenee su tutto il territorio europeo.

Come chiarito al considerando 11, le norme dell'Unione applicabili alla vendita di beni si affiancano e completano quelle riguardanti le condizioni di consegna, relativamente ai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, gli obblighi di informativa precontrattuale e il diritto di recesso, come già pienamente armonizzate dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori (in prosieguo: "direttiva 2011/83/UE").

La presente direttiva, inoltre, si integra con la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali (come anche indicato dal considerando 13), le cui norme di attuazione ricalcano appunto in larga parte gli istituti disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/771.

Lo schema si compone di n. 3 articoli.

Articolo 1

Comma 1: con il presente intervento si sostituisce il capo I del titolo III della parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo (in prosieguo: "codice del consumo"); quanto alla rubrica "della vendita di beni" si è eliminato il precedente riferimento ai



“beni di consumo” in quanto tale inciso era presente nella direttiva 1999/44/CE mentre la direttiva (UE) 2019/771 contiene solo il termine “bene”.

L'**articolo 128** disciplina l'ambito di applicazione e le definizioni (è stata mantenuta la stessa rubrica del precedente articolo 128 del codice del consumo). In particolare:

1. Il **comma 1** recepisce le previsioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/771. La formulazione è molto simile a quella del precedente comma 1; tuttavia non si è mantenuto il riferimento ai “beni di consumo” come oggetto del contratto in quanto, come già accennato in premessa, nell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/44/CE era presente tale inciso, ma esso non è stato riprodotto né nell'articolo 1, né nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/771; tale mancata specificazione è frutto della scelta del legislatore europeo di allargare il campo di applicazione comprendendo i beni materiali con contenuto o servizi digitali integrati (articolo 3, paragrafo 2, secondo periodo), estendendo dunque i rimedi previsti dalla stessa alla componente “digitale” integrata nel bene. Il riferimento alle parti (venditore e consumatore), contenuto nell'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/771, circoscrive a sufficienza le fattispecie contrattuali oggetto di disciplina. Si è preferito il termine “garanzie convenzionali” rispetto a quello del testo europeo “garanzie commerciali”, per mantenere continuità terminologica rispetto alla precedente formulazione contenuta nel capo I, soppresso con il presente intervento. Nel secondo periodo si è mantenuta la formulazione del testo esistente (“*contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla*”) in quanto il testo della direttiva 1999/44/CE (articolo 1, paragrafo 4) è quasi identico a quello della direttiva (UE) 2019/771 (articolo 3, paragrafo 2) e non è precluso al legislatore nazionale meglio definire l'ambito di applicazione della direttiva (considerando 21).
2. Al **comma 2** dell'articolo 128 sono contenute le definizioni come previste dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/771:
 - a) **Contratto di vendita:** la nozione non è nuova, ma coincide solo in parte con quella presente nella direttiva 2011/83/UE, come recepita all'articolo 45, comma 1, lettera e) del codice del consumo, restando qui esclusi “i servizi”; essa viene esplicitata nel considerando 15 della direttiva (UE) 2019/771.
 - b) **Consumatore:** pur essendo la nozione già presente nell'articolo 3 del codice del consumo, in conformità con la tecnica legislativa già presente all'interno dello stesso codice (cfr. articolo 45, comma 1, lettera a)), si è mantenuta qui una definizione conforme al nuovo testo europeo, e che si allinea a quella contenuta nel citato articolo 3 del codice del consumo;
 - c) **Venditore:** la nozione ricalca la precedente con la miglior specificazione delle attività, come già fatto nella lettera b). Specificazioni in merito alla portata normativa della definizione si trovano nel considerando 23 (in particolare quanto ai fornitori di piattaforme, considerabili venditori solo se tali in relazione ad un contratto di vendita con il consumatore finale).
 - d) **Produttore:** il codice del consumo reca altre 3 disposizioni contenenti una specifica definizione di produttore (articolo 3, comma 1, lettera d), articolo 103, comma 1, lettera d), articolo 115, comma 2-bis); poiché l'articolo 3 richiama le altre due con una tecnica che fa salve le relative specificazioni nei soli settori cui appartengono, si ritiene opportuno in questa sede riprodurre la nuova norma europea e modificare l'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice del consumo inserendo un ulteriore



riferimento a questa nozione settoriale (cfr. *sub* illustrazione dell'articolo 1, comma 2, del presente schema).

- e) La definizione di **bene** è in parte cambiata: al numero 1 si è riprodotta in parte la formulazione precedente, mantenendo l'inciso "anche da assemblare", come già detto non presente nel testo della direttiva (CE) 1999/44 e quindi frutto di precedente scelta del legislatore in relazione alla quale non vi sono ragioni per operare diversamente; anche il riferimento al carattere "mobile" è parso essenziale (si veda anche il considerando 12); quanto all'acqua, al gas e all'energia elettrica, si riscontra che la formulazione del nuovo testo è analoga a quella precedentemente contenuta nella direttiva 1999/44/CE, ma in migliore articolazione ed in forma positiva (eliminata la doppia negazione); la novità dell'intervento risiede nel n.2 della definizione, ove si inseriscono i beni con elementi digitali (si veda il considerando 14). Infine, nella nozione di **bene** sono stati espressamente inclusi gli **animali vivi** (come consentito dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera *b*) della direttiva (UE) 2019/771) in forza dell'orientamento giurisprudenziale nazionale, maturato successivamente al recepimento di tale direttiva, in merito alla nozione di "qualsiasi bene mobile" ivi già presente (Cass. civ., sez. II, 25 settembre 2018, n. 22728 : "*La compravendita di animali da compagnia o d'affezione, ove l'acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del consumo, salva l'applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto. Nella compravendita di animali da compagnia o d'affezione, ove l'acquirente sia un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 cod. cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto*").
- f) La nozione di **contenuto digitale** ricalca quella già presente nell'articolo 45, comma 1, lettera *m*) del codice del consumo.
- g) *h), i), l)* Le nozioni di **servizio digitale, compatibilità, funzionalità, interoperabilità** riproducono pedissequamente il testo europeo.
- m) La nozione di **supporto durevole** riproduce il testo europeo della direttiva (UE) 2019/771 ed è perfettamente allineata alla medesima definizione presente all'articolo 45, comma 1, lettera *l)* del codice del consumo.
- n) Il mero termine europeo "**garanzia**", già presente nella direttiva 1999/44/CE e così pure nella direttiva (UE) 2019/771, era già stato implementato nel nostro codice del consumo con la specificazione di "garanzia convenzionale ulteriore" (articolo 128, comma 2, lettera *c)*), che si è ritenuta non meritevole di mantenimento attesa la specificazione successiva contenuta nell'inciso "in aggiunta agli obblighi di legge del venditore in merito alla garanzia di conformità". La nuova nozione europea ricalca in parte la precedente con l'aggiunta di ulteriori chiarimenti che sono stati riprodotti nel testo italiano ("garante", "in aggiunta agli obblighi di legge del venditore in merito alla garanzia di conformità", "o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità", "disponibile al momento o prima della conclusione del contratto") ed è uguale a quella contenuta nella direttiva 2011/83/UE, che è stata implementata dall'articolo 45, comma 1, lettera *p)*.
- o) La nozione di **durabilità** è nuova e riproduce il testo europeo (anziché il termine "richieste" presente nella direttiva si è preferito "specifiche"). Come indicato nel considerando 32, la durabilità si riferisce "alla capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste in condizioni di uso normale. Per essere conformi, i



beni dovrebbero possedere la durabilità considerata normale per beni del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura dei beni specifici, inclusa l'eventuale necessità di una manutenzione ragionevole dei beni, come l'ispezione periodica o il cambio dei filtri in un'automobile, e delle dichiarazioni pubbliche fatte da o per conto di persone che costituiscono un passaggio nella catena di transazioni commerciali. La valutazione dovrebbe altresì tener conto di tutte le altre circostanze pertinenti, quali il prezzo dei beni e l'intensità o la frequenza con cui il consumatore usa i beni. Inoltre, nella misura in cui una dichiarazione precontrattuale che forma parte integrante del contratto contiene informazioni specifiche sulla durabilità, il consumatore dovrebbe potersi fare affidamento quale parte dei requisiti soggettivi di conformità".

p) La definizione di "senza spese" è nuova e riproduce il testo europeo.

q) La definizione di "asta pubblica" è nuova e riproduce il testo europeo.

3. Il **comma 3** dell'articolo 128 riproduce l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/771 e chiarisce il rapporto fra l'ambito di applicazione di tale direttiva e quello della direttiva (UE) 2019/770. Al riguardo si osserva che il considerando 11 richiama un concetto di "integrazione" fra le due direttive, elaborate in sede europea in un contesto "a pacchetto" e negoziate in parallelo dal medesimo gruppo di lavoro del Consiglio UE. Il comma 3 si occupa di individuare i confini fra i due testi e chiarisce che le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti di mera fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale, ai quali invece si applicano le norme contenute nella direttiva (UE) 2019/770. Fanno eccezione i contenuti digitali o i servizi digitali allorché si trovino incorporati o interconnessi con beni materiali oggetto dei contratti di vendita inclusi nel campo di applicazione del presente schema e che sono forniti con il bene ai sensi del medesimo contratto, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi. Segue una disposizione volta a regolare i casi dubbi, ovvero quelli nei quali le ordinarie norme nazionali sull'interpretazione dei contratti risultino non sufficienti (articoli da 1362 a 1371 del codice civile), per i quali si è prevista l'estensione della disciplina contrattuale della vendita: infatti, in caso permanga il dubbio che la fornitura di un contenuto digitale incorporato o interconnesso o di un servizio digitale incorporato o interconnesso faccia o meno parte del contratto di vendita, si presume che tale fornitura rientri nel contratto di vendita.
4. Il **comma 4** dell'articolo 128, che riproduce l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/771, contiene una espressa esclusione dal campo di applicazione del presente capo del mero supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto digitale; del pari sono esclusi, come nella precedente direttiva 1999/44/CE, i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità previste dalla legge. Si è ritenuto di mantenere il precedente inciso "o comunque venduti dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai," in quanto maggiormente chiarificatore; il mantenimento di tale inciso è apparso anche funzionale a scongiurare interpretazioni che inferiscano dalla eventuale eliminazione del medesimo un consequenziale erroneo inserimento di tali fattispecie nel campo di applicazione della nuova direttiva, che invece contiene una formulazione semplicemente più generica della precedente.
5. Il **comma 5** riproduce il precedente comma 3 dell'articolo 128 del codice del consumo, in quanto anche la direttiva (UE) 2019/771 (come la precedente direttiva 1999/44/CE)



all'articolo 3, paragrafo 5, lettera a); consente al legislatore nazionale di includere nel campo di applicazione anche i beni di seconda mano, ivi compresi i casi in cui siano venduti in aste pubbliche, a condizione che siano facilmente messe a disposizione dei consumatori informazioni chiare e complete circa la non applicabilità dei diritti derivanti dalla stessa direttiva.

L'**articolo 129** riproduce il contenuto degli articoli 5, 6 e 7, paragrafo 1, della direttiva 2019/771 ed ha ad oggetto la conformità dei beni, da intendersi riferita "al contratto" come chiarito nel considerando 25 e nel comma 2 del nuovo articolo 129 che riproduce l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/771.

Il **comma 1** recepisce l'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/771 e sancisce l'obbligo del venditore di fornire beni conformi al contratto (si veda il considerando 25). Tale disposizione è analoga a quella precedentemente contenuta nell'articolo 129 comma 1 del codice del consumo.

Il **comma 2** recepisce l'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/771 e contiene i requisiti **sogettivi** della conformità al contratto. Va segnalato che il contenuto del precedente articolo 129, comma 2, lettere c) e d), che recepiva l'articolo 2, lettere b) e d) della abrogata direttiva 1999/44/CE, viene completamente riscritto e si ritrova in parte nelle nuove disposizioni, con altra collocazione e formulazione. Detti requisiti trovano maggiore chiarimento nei considerando 26, 27 e 28 della direttiva (UE) 2019/771.

Il **comma 3** recepisce l'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2019/771 e contiene i requisiti **oggettivi** della conformità al contratto. Anche in questa norma il contenuto del precedente articolo 129, comma 2, lettere a) e b), che recepiva l'articolo 2, lettere a) e c) della abrogata direttiva 1999/44/CE, viene riscritto e si ritrova in parte nelle nuove disposizioni, con altra collocazione e formulazione. In particolare, in merito alla ragionevolezza di cui al paragrafo 1, lettera c), specificazioni sul punto si trovano nel considerando 24.

L'**articolo 130** recepisce le previsioni dell'articolo 7, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2019/771. In particolare si segnala che il **comma 1** è stato redatto riproducendo il testo del precedente articolo 129, comma 4, in quanto – a parte alcune specificazioni contenute nel comma 1 lettera b) – la formulazione dell'articolo 7, par. 2, della direttiva (UE) 2019/771 è uguale a quella contenuta nell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 1999/44/CE. Va tuttavia segnalato che la lettera c) del comma 1 di questo nuovo articolo 130, non segue la formulazione letterale dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) della direttiva (UE) 2019/771, in quanto l'esame delle identiche versioni inglesi della direttiva 1999/44/CE e della direttiva (UE) 2019/771 ("*could not have been influenced*") hanno consentito di appurare che la traduzione italiana di quest'ultima contiene la forma condizionale "non avrebbe potuto essere influenzata", diversamente da quanto operato nel recepimento della direttiva del 1999 ("non ha potuto essere influenzata"). Si è quindi ritenuto opportuno mantenere l'inciso "non è stata influenzata" già presente nella precedente versione dell'articolo 129, comma 4, lettera c) del codice del consumo.

Il **comma 2** recepisce le previsioni dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/771 e riguarda la disciplina degli "aggiornamenti dei contenuti digitali" (si vedano i considerando 28, 30 e 31 della direttiva (UE) 2019/771). In particolare, in merito alla ragionevolezza di cui al paragrafo 3, lettera a), specificazioni sul punto si trovano nei considerando 24 e 31. Relativamente agli aggiornamenti dei beni con contenuti digitali, si vedano i considerando 30 e 31 della direttiva (UE) 2019/771: in particolare merita evidenziare che è ivi specificato che "salvo diversa disposizione contrattuale, il venditore non dovrebbe avere l'obbligo di fornire versioni aggiornate dei contenuti o



servizi digitali dei beni, né di migliorare o ampliare le funzionalità dei beni andando oltre i requisiti di conformità". Inoltre, resta ferma l'importanza del momento della consegna: ed invero l'obbligo di fornire aggiornamenti dovrebbe tener conto del fatto che l'ambiente digitale integrato in un bene è in costante evoluzione e il contenuto del relativo obbligo va limitato al funzionamento "come al momento della consegna" (cfr. considerando 31).

Il **comma 3** recepisce le previsioni dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/771 e disciplina il caso di esonero della responsabilità del venditore per i difetti di conformità connessi al mancato aggiornamento ove il consumatore non installi gli aggiornamenti ricevuti entro un termine congruo, nonostante esaustive informazioni fornite dal venditore circa la disponibilità dell'aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso e la mancata installazione da parte del consumatore o l'installazione errata dell'aggiornamento non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite al consumatore (si veda il considerando 30 della direttiva (UE) 2019/771).

Il **comma 4** recepisce le previsioni dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/771 e sostituisce, introducendo una disciplina in parte diversa, il precedente articolo 129, comma 3, del codice del consumo, ovverosia l'ipotesi di patto che escluda dalle previsioni contrattuali alcuni requisiti oggettivi di conformità (si veda il considerando 36).

L'**articolo 131** recepisce l'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/771 in tema di errata installazione dei beni e sostituisce quanto previsto dal precedente articolo 129, comma 5, del codice del consumo, alla cui formulazione è stata allineata quella dei commi di questo nuovo articolo 131. Come chiarito anche dal considerando 34, qualsiasi difetto di conformità derivante dall'imperfetta installazione dei beni, ivi compreso dall'imperfetta installazione del contenuto digitale o del servizio digitale incorporato o interconnesso con i beni, dovrebbe essere considerato un difetto di conformità, se l'installazione è stata eseguita dal venditore o sotto il suo controllo. In caso di beni destinati a essere installati dal consumatore, un difetto di conformità derivante da un'imperfetta installazione dovrebbe essere considerato un difetto di conformità dei beni, indipendentemente dal fatto che l'installazione sia stata eseguita dal consumatore o da un terzo sotto la responsabilità del consumatore, se l'imperfetta installazione deriva da una carenza delle istruzioni di installazione, quali l'incompletezza o la mancanza di precisione delle istruzioni di installazione che rendono le istruzioni di installazione difficili da usare per il consumatore medio.

L'**articolo 132** recepisce l'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/771 e mira ad estendere i rimedi previsti per i difetti di conformità ai casi in cui l'uso del bene è limitato o impedito da restrizioni derivanti dalla violazione di eventuali diritti dei terzi, ivi compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale (si veda il considerando 35). Si fa presente che il termine "risoluzione" è stato scelto impropriamente dai giuristi linguisti deputati alla traduzione in italiano della direttiva; nel testo inglese viene impiegato *rescission* e in quello francese *rescission* che non corrispondono né all'istituto italiano della risoluzione né a quello della rescissione, essendo più affini al concetto di *scioglimento* che quindi è stato utilizzato nel testo (unitamente all'indicazione dell'annullamento).

L'**articolo 133** recepisce l'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/771 e disciplina la responsabilità del venditore. Il **comma 1** ricalca la precedente previsione dell'articolo 130, comma 1, del codice del consumo nonché l'originaria previsione dell'articolo 132, comma 1, sintetizzandole in un'unica disposizione: il momento rilevante per la valutazione della conformità è quello della consegna (si vedano anche i considerando 37, 38 e 40), in relazione alla quale il considerando 38 impone di far salvo quanto previsto al riguardo dalla direttiva (UE) 2011/83, anche in tema di passaggio del



rischio, che nel nostro sistema ha trovato recepimento nell'articolo 61 del codice del consumo, norma che pertanto si estende alle fattispecie che rientrano nel campo di applicazione del presente capo. La norma si applica, in virtù di quanto previsto dal **comma 2**, anche ai beni con elementi digitali, in relazione ai quali il considerando 39 fornisce chiarimenti interpretativi. Il termine biennale della garanzia legale è stato fissato in conformità al precedente articolo 132 del codice del consumo, ma anche in linea con quanto fatto dalla maggior parte degli Stati membri dell'UE nella trasposizione della direttiva 1999/44/CE (si veda il considerando 41). Il **comma 3** mantiene quanto già previsto dall'art. 132, comma 4, del codice del consumo, prevedendo la prescrizione del diritto di azione nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; ciò in conformità a quanto consentito dall'articolo 10, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2019/771 e dal considerando 42. Il **comma 4** è frutto dell'esercizio della facoltà concessa agli Stati membri dal legislatore europeo all'articolo 10, paragrafo 6, e mantiene le previsioni del precedente articolo 134, comma 2, del quale riproduce la formulazione estendendo la derogabilità pattizia non solo alla durata della responsabilità del venditore ma anche al termine di prescrizione del diritto di azione (si veda il considerando 43).

L'**articolo 134** recepisce l'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/771, con le specificazioni di cui al considerando 63) e viene qui collocato sistematicamente dopo l'articolo 133 per ragioni di contiguità tematica, oltre che in ossequio alle scelte fatte dal legislatore italiano nella trasposizione della direttiva 1999/44/CE (il diritto di regresso era disciplinato dall'articolo 131, che seguiva l'articolo 130 che disciplinava la responsabilità del venditore e i rimedi previsti a favore del consumatore per i difetti di conformità). Il **comma 1** disciplina il diritto di regresso del venditore in termini sostanzialmente analoghi alla precedente previsione già contenuta nell'art. 131 (si è mantenuto il riferimento alla "*catena contrattuale distributiva*" in quanto il testo in inglese della direttiva 1999/44/CE utilizzava il termine "*chain of transaction*" presente anche nella direttiva (UE) 2019/771 così come nella direttiva (UE) 2019/771); il legislatore europeo però ha eliminato la possibilità di deroga pattizia alla norma in esame. Il **comma 2** ha assolto l'onere posto sul legislatore nazionale di individuare la persona nei cui confronti il venditore ha diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio: la previsione ricalca il precedente articolo 131, comma 2, il quale era stato coniato per recepire l'articolo 4 della direttiva 1999/44/CE che conteneva una formulazione pressoché identica al secondo periodo dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/771.

L'**articolo 135** recepisce l'articolo 11 della direttiva (UE) 2019/771 in tema di distribuzione dell'onere della prova (si veda anche il considerando 45): la norma di cui al **comma 1** ricalca l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44/CE, recepito nel nostro articolo 132, comma 3, del codice del consumo, ma se ne differenzia in quanto il termine semestrale è stato sostituito da un termine annuale. L'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/771 consentirebbe agli Stati membri di mantenere o introdurre un termine biennale, facoltà che si è ritenuto di non esercitare in quanto frutto di una posizione minoritaria degli Stati membri ed eccessivamente distante dalle precedenti previsioni. Il **comma 2** si occupa della distribuzione dell'onere della prova nel caso di beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa di contenuto digitale: l'onere della prova grava sempre in capo al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato nell'articolo 135, comma 2.

Si evidenzia che si è ritenuto di non esercitare l'opzione indicata nell'articolo 12 della direttiva, in ossequio a quanto accade nella maggior parte degli Stati membri e sulla scorta del suggerimento contenuto nel considerando 46 ("*Gli Stati membri dovrebbero poter garantire al consumatore un livello di tutela più elevato non introducendo tale obbligo*").



L'**articolo 135-bis** recepisce l'articolo 13 della direttiva (UE) 2019/771, essendo una norma coniata in termini di armonizzazione massima (si vedano anche i correlati considerando 47 e 48) e sostituisce il precedente articolo 130 del codice del consumo. Al comma 1 si è ritenuto di utilizzare il termine "congrua" in luogo di "adeguata", in quanto quest'ultimo termine era già presente nell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE ed era stato recepito nell'articolo 130, comma 7, del codice del consumo con il termine "congrua", che per continuità logica e semantica si è ritenuto di mantenere, in linea con quanto compiuto nel nuovo articolo 135-*octiesdecies* di recepimento dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/770. Si segnala che, nel recepire quanto previsto dal comma 4 lettera a) dell'articolo 13, si è rilevata una discrasia (presumibilmente dovuta ad una svista del legislatore europeo) rispetto a quanto previsto dal considerando 50 e dall'analoga disposizione contenuta nella direttiva (UE) 2019/770: le condizioni che consentono al consumatore il passaggio ai rimedi di secondo livello (riduzione del prezzo e risoluzione del contratto come disciplinati dagli articoli 15 e 16 della direttiva (UE) 2019/771) per coerenza e sistematicità, nonché evidenti ragioni di carattere logico, devono riguardare anche gli aspetti legati alla non onerosità della riparazione o sostituzione, alla congrua tempestività dell'intervento di ripristino del venditore e all'assenza di notevoli inconvenienti per il consumatore. Non avrebbe senso, infatti, non consentire l'esercizio dei rimedi di secondo livello in presenza di riparazioni o sostituzioni onerose, intempestive o comportanti notevoli inconvenienti per il consumatore. Quanto alla disponibilità di "pezzi di ricambio", il considerando 33 chiarisce che non discende da questa direttiva, ma semmai da eventuali disposizioni di diritto nazionale, l'obbligo per i venditori di garantire la disponibilità di pezzi di ricambio per un certo periodo di tempo come requisito oggettivo di conformità. Desta rilievo la connessione con il requisito della *durabilità* e della *proporzionalità* e a tal fine, si evidenzia l'esempio fornito dal considerando 48: "sarebbe sproporzionato chiedere la sostituzione di un bene lievemente graffiato qualora tale sostituzione comporti costi notevoli mentre, e il graffio possa essere facilmente riparato". Del pari importante pare il chiarimento contenuto nel considerando 49: qualora i beni siano situati in un luogo diverso da quello in cui sono stati consegnati originariamente, le spese di spedizione e trasporto potrebbero diventare sproporzionate per il venditore. Il comma 4 disciplina le condizioni di passaggio al secondo livello di rimedi: il considerando 52 chiarisce che in talune situazioni può essere giustificato che il consumatore abbia immediatamente diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il comma 5 prevede che il consumatore goda del diritto di risolvere il contratto soltanto nei casi in cui il difetto di conformità non sia di lieve entità; il considerando 53 chiarisce che ciò corrisponde "al fine di mantenere l'equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti".

Il **comma 6** recepisce il paragrafo 6 dell'articolo 13 della direttiva, introducendo la facoltà per il consumatore di rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Rientrando nelle facoltà degli Stati Membri disciplinare le condizioni e le modalità di esercizio di tale diritto, si è ritenuto opportuno richiamare l'applicabilità delle disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.). Si è ritenuto, invero, di esercitare le facoltà previste dal paragrafo 6, secondo periodo, richiamando la disciplina generale prevista dall'art. 1460 del codice civile, non ritenendosi sufficiente il rinvio operato alle disposizioni nazionali dall'articolo 135-*septies*. Si altresì ritenuto opportuno esercitare la facoltà di cui al paragrafo 7 e rinviare alla disciplina nazionale in materia di concorso del fatto del consumatore, in modo tale da chiarirne l'applicabilità in queste fattispecie.

L'**articolo 135-ter** recepisce l'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/771 (si veda anche il correlato considerando 55). Come già operato nell'articolo 130, comma 3, di questo schema, anziché



ragionevole, si è scelto il termine *congruo* come già presente nel precedente articolo 130, comma 5, del codice del consumo. Valgono tuttavia i chiarimenti di cui al considerando 24 in merito al concetto di *ragionevolezza*. In relazione al comma 4, il considerando 57 chiarisce che in caso di sostituzione del bene da parte del venditore, il consumatore non dovrebbe essere obbligato a pagare per il normale utilizzo dei beni effettuato prima della sostituzione. Inoltre sempre in forza di quanto contenuto in tale considerando "l'utilizzo dei beni dovrebbe essere considerato normale quando è conforme alla natura e allo scopo dei beni".

L'**articolo 135-quater** recepisce l'articolo 15 e l'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/771. Trattandosi di fattispecie previste in termini di armonizzazione massima, la disposizione riproduce quasi fedelmente il testo della direttiva europea in questione. Quanto al comma 3, in virtù del principio di *effettività* della tutela del consumatore, il considerando 58 esplicita il contenuto della disposizione in termini positivi: qualora il consumatore acquisti beni "multipli" e il difetto di conformità riguardi soltanto alcuni dei beni, egli ha diritto di risolvere il contratto anche in relazione agli altri beni acquistati insieme ai beni non conformi, anche se tali altri beni sono conformi, qualora non si possa ragionevolmente presumere che il consumatore accetti di tenere solo i beni conformi. Va segnalato che, al comma 3, lettera b), si è ritenuto di inserire il termine "o spedito", per allineare la traduzione italiana al testo inglese (*having sent back the goods*) e a quello francese (*leur renvoi fournie*).

Desti particolare importanza quanto previsto dai considerando 59 e 60, i quali specificano che, in tema di risoluzione del contratto, la direttiva si occupa solo dei principali effetti della risoluzione del contratto da parte del consumatore per difetto di conformità e regola pure le modalità di esercizio del diritto alla risoluzione, in particolare l'obbligo delle parti di restituire quanto ricevuto, mentre non tocca e lascia ferme ed operative le norme nazionali sulle conseguenze della risoluzione diverse da quelle previste nella direttiva stessa, come ad esempio gli effetti della diminuzione del valore dei beni o della loro distruzione o perdita. Del pari sono fatte salve le norme nazionali in materia di risarcimento dei consumatori per i danni derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui al presente schema (considerando 61).

L'**articolo 135-quinquies** recepisce l'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771, anche per come spiegato nel considerando 62, e disciplina le garanzie convenzionali superando, con una disciplina di maggior dettaglio, il precedente articolo 133 del codice del consumo. Il comma 3 mantiene l'opzione relativa alla formulazione linguistica della garanzia (prevista dall' art. 17 comma 4 direttiva), la quale era già prevista nell'attuale articolo 133, comma 4, del codice del consumo.

L'**articolo 135-sexies** recepisce ai commi 1 e 2 quanto previsto dall'articolo 21, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/771; si è ritenuto di mantenere l'analoga formulazione del precedente articolo 134 co. 1, del codice del consumo, in quanto l'articolo 7 della direttiva 1999/44/CE aveva previsto una "non vincolatività" per il consumatore, che è stata trasposta nel nostro ordinamento in termini di "nullità" rilevabile d'ufficio e invocabile dal solo consumatore.

Il **comma 3** riproduce il precedente articolo 134, comma 3, del codice del consumo che si è ritenuto non in contrasto con la scelta di armonizzazione massima in quanto estende la sanzione della nullità avuto riguardo alla clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato terzo, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.



L'**articolo 135-septies** recepisce quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/771 e chiarisce che, fatte salve alcune parti espressamente indicate, le norme della direttiva sono coniate nella forma dell'armonizzazione massima e pertanto gli Stati membri non possono disciplinare diversamente gli istituti qui regolati, potendo le norme generali del diritto nazionale dei contratti integrare i medesimi per tutto quanto non disciplinato (si veda a chiarimento il considerando 18). Il **comma 1**, quindi, in linea con l'articolo 3, paragrafo 6 della direttiva, richiama l'applicabilità delle disposizioni del codice civile in tema formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno. Il **comma 2** recepisce l'articolo 4, mediante una formulazione che, al fine di rendere effettiva la scelta dell'armonizzazione massima operata in relazione alla maggior parte delle disposizioni della direttiva, mira a chiarire la non applicabilità, per gli istituti disciplinati dal nuovo capo I, di altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un livello di tutela diverso (superiore o inferiore).

Articolo 1, comma 2: l'intervento si è reso necessario per allineare le altre definizioni di *produttore* già presenti nel codice inserendo all'articolo 3 che contiene una definizione generale valevole per tutte le norme del codice, un ulteriore riferimento specifico all'art. 128 in modo da chiarire quale limitato concetto di "produttore" si applica al capo oggetto del presente schema (cfr. *supra*, *sub* illustrazione dell'articolo 1, comma 1, art. 128, comma 1, lettera *d*)).

L'**articolo 2** reca le disposizioni finali e stabilisce che le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, commi 1 e 2 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data.

In forza degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, quarto periodo, si è previsto che il Ministero dello sviluppo economico informi la Commissione europea, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni adottate nella materia disciplinata dalla direttiva (UE) 2019/771 e qualsiasi successiva modifica della normativa interna.

L'**articolo 3** contiene la clausola di invarianza finanziaria.





**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

DIRETTIVA	normativa vigente oggetto di abrogazione: capo I del titolo III della parte IV del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 <u>Artt. da 128 a 135</u>	Si sostituisce integralmente il capo I del titolo III della parte IV del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
<i>Articolo 1</i> Oggetto e finalità		«Capo I Della vendita di beni Art. 128 <i>(Ambito di applicazione e definizioni)</i>
Lo scopo della presente direttiva è quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, offrendo al contempo un livello elevato di protezione dei consumatori, stabilendo norme comuni su determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita conclusi tra venditori e consumatori, in particolare le norme sulla conformità dei beni al contratto, sui rimedi in caso di difetto di conformità, sulle modalità di esercizio di tali rimedi e sulle garanzie commerciali.		1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tali fini, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.
<i>Articolo 2</i> Definizioni		
Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «contratto di vendita»: il contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a		2. Ai fini del presente capo si intende per: a) contratto di vendita: qualsiasi contratto in base al quale il venditore trasferisce, o si



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>trasferire la proprietà di beni al consumatore, e quest'ultimo ne paga o si impegna a pagarne il prezzo;</p> <p>2) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro dell'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona;</p> <p>3) «venditore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che sia di proprietà pubblica o privata, che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica;</p> <p>4) «produttore»: il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;</p> <p>5) «bene»:</p>	<p>impegna a trasferire, la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga, o si impegna a pagare, il prezzo;</p> <p>b) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);</p> <p>c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo, ivi compreso il fornitore di piattaforma se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali;</p> <p>d) produttore: il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;</p> <p>e) bene:</p> <p>1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;</p> <p>2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto</p>
---	---



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>a) qualsiasi bene mobile materiale; l'acqua, il gas e l'elettricità sono considerati beni a norma della presente direttiva quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;</p> <p>b) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene («beni con elementi digitali»);</p> <p>6) «contenuto digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale;</p> <p>7) «servizio digitale»:</p> <p>a) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure</p> <p>b) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati;</p> <p>8) «compatibilità»: la capacità del bene di funzionare con hardware o software con cui</p>	<p>digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene («beni con elementi digitali»);</p> <p>3) gli animali vivi;</p> <p>f) contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale;</p> <p>g) servizio digitale:</p> <p>1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure</p> <p>2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati;</p> <p>h) compatibilità: la capacità del bene di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati i beni del medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l'hardware o il software;</p> <p>i) funzionalità: la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;</p> <p>l) interoperabilità: la capacità del bene di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i beni dello stesso tipo;</p>
---	--



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>sono normalmente utilizzati i beni del medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l'hardware o il software;</p> <p>9) «funzionalità»: la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;</p> <p>10) «interoperabilità»: la capacità del bene di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i beni dello stesso tipo;</p> <p>11) «supporto durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che sono personalmente indirizzate a tale persona in modo da potervi accedere in futuro, per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate, e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;</p> <p>12) «garanzia»: qualsiasi impegno del venditore o del produttore («garante»), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge del venditore in merito alla garanzia di conformità, di</p>	<p>m) supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;</p> <p>n) garanzia convenzionale: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore (il «garante»), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;</p> <p>o) durabilità: la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;</p> <p>p) senza spese: senza i costi necessari per rendere conformi i beni, con particolare riferimento alle spese di spedizione, di trasporto, di mano d'opera e di materiali;</p>
--	--



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;</p> <p>13) «durabilità»: la capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste attraverso un uso normale;</p> <p>14) «senza spese»: senza i costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione, al trasporto, per la mano d'opera o i materiali;</p> <p>15) «asta pubblica»: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal venditore ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all'asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario è tenuto all'acquisto dei beni o servizi.</p> <p><i>Articolo 3</i></p>	<p>q) asta pubblica: metodo di vendita in cui i beni o servizi sono offerti dal venditore ai consumatori che partecipano, o ai quali è data la possibilità di partecipare personalmente all'asta, la quale si svolge mediante una trasparente procedura competitiva gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario è tenuto all'acquisto dei beni o servizi.</p> <p><i>Articolo 128</i></p>
---	---



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

Ambito di applicazione	
<p>1. La presente direttiva si applica ai contratti di vendita tra un consumatore e un venditore.</p> <p>2. Anche i contratti fra un consumatore ed un venditore per la fornitura di beni da fabbricare o produrre sono considerati contratti di vendita ai fini della presente direttiva.</p> <p>3. La presente direttiva non si applica ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale. Si applica tuttavia ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, ai sensi dell'articolo 2, punto 5), lettera b), e che sono forniti con il bene ai sensi del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi. Si presume che il contenuto digitale o il servizio digitale rientri nel contratto di vendita in caso di dubbio che la fornitura di un contenuto digitale incorporato o interconnesso o di un servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita o meno.</p>	<p>Art. 128 comma 1, si veda <i>supra</i> [A tali fini, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.]</p> <p>3. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale. Esse si applicano ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, ai sensi del comma 2, lettera e), numero 2), i quali sono forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi. Quando è dubbio se la fornitura di un contenuto o di un servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita, si presume che tale fornitura rientri nel contratto di vendita.</p>



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>4. La presente direttiva non si applica:</p> <p>a) al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto digitale; o</p> <p>b) ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità previste dalla legge.</p> <p>5. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i contratti di vendita di:</p> <p>a) beni di seconda mano venduti in aste pubbliche; e</p> <p>b) animali vivi.</p> <p>Nel caso di cui alla lettera a), devono essere facilmente messe a disposizione dei consumatori informazioni chiare e complete circa la non applicabilità dei diritti derivanti dalla presente direttiva.</p> <p>6. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di disciplinare gli aspetti di diritto generale dei contratti, quali le</p>		<p>4. Le disposizioni del presente capo non si applicano inoltre:</p> <p>a) al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto digitale;</p> <p>b) ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai, o secondo altre modalità previste dalla legge.</p> <p>5. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa, anche nel caso in cui siano venduti in aste pubbliche qualora non siano state messe a disposizione dei consumatori informazioni chiare e complete circa l'inapplicabilità delle disposizioni del presente capo.</p> <p>6. cfr. articolo 135 <i>septies</i> comma 1: Art. 135-<i>septies</i> <i>(Tutela in base ad altre disposizioni)</i></p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente capo, si</p>
--	--	--



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>norme sulla formazione, la validità, la nullità o l'efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione di un contratto, nella misura in cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva, o il diritto al risarcimento.</p> <p>7. La presente direttiva non pregiudica la facoltà per gli Stati membri di consentire ai consumatori di scegliere un rimedio specifico se la non conformità dei beni si manifesta entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni dopo la consegna. Inoltre, la presente direttiva non incide nemmeno sulle norme nazionali non specifiche per i contratti stipulati con i consumatori che prevedono rimedi specifici per taluni tipi di difetti non apparenti all'atto della conclusione del contratto di vendita.</p>		<p>applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno.</p> <p>7. Non receipto, in quanto si è ritenuto preferibile mantenere una gerarchia di rimedi, come attualmente già presente nel nostro codice del consumo, anche alla luce della flessibilità del passaggio al rimedio successivo garantita dalle norme europee (art. 13, par. 4 della direttiva (UE) 2019/771)</p>
<p><i>Articolo 4</i></p> <p>Livello di armonizzazione</p>		
<p>Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni</p>		<p>Art. 135-septies <i>(Tutela in base ad altre disposizioni)</i></p> <p>1. (...)</p>



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.</p>		<p>2. Per gli aspetti disciplinati dal presente capo non si applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela.</p>
<p>Articolo 5 Conformità dei beni Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 6, 7, e 8, se del caso, fatto salvo l'articolo 9.</p>		<p>Art. 129. <i>(Conformità dei beni al contratto)</i> 1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132.</p>
<p>Articolo 6 Requisiti soggettivi di conformità Per essere conforme al contratto di vendita, il bene, in particolare, ove applicabile: a) corrisponde alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuale e possiede la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita; b) è idoneo ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che è stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di</p>		<p>Art. 129. <i>(Conformità dei beni al contratto)</i> 2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti: a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita; b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il</p>



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI; CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>vendita e che il venditore ha accettato;</p> <p>c) è fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche in materia di installazione, previsti dal contratto di vendita; e</p> <p>d) è fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.</p>		<p>venditore abbia accettato;</p> <p>c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita; e</p> <p>d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.</p>
<p align="center"><i>Articolo 7</i></p> <p>Requisiti oggettivi di conformità</p> <p>1. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, il bene:</p> <p>a) è idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto dell'eventuale diritto dell'Unione e nazionale, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;</p> <p>b) ove applicabile, possiede la qualità e corrisponde alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;</p> <p>c) ove applicabile, è consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per</p>		<p align="center"><i>(Conformità dei beni al contratto)</i></p> <p>2. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:</p> <p>a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche e del mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;</p> <p>b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima</p>



DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e</p> <p>d) è della quantità e possiede le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.</p> <p>2. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al paragrafo 1,</p>		<p>della conclusione del contratto;</p> <p>c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e,</p> <p>d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.</p> <p>Art. 130</p> <p><i>(Obblighi del venditore e condotta del consumatore)</i></p> <p>1. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui all'articolo 129,</p>
--	--	--



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>lettera d), se egli dimostra che:</p> <p>a) non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;</p> <p>b) la dichiarazione pubblica è stata corretta entro il momento della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa; oppure</p> <p>c) la decisione di acquistare il bene, non avrebbe potuto essere influenzata dalla dichiarazione pubblica.</p>	<p>comma 3, lettera d), quando, anche alternativamente, dimostra che:</p> <p>a) non era a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;</p> <p>b) la dichiarazione pubblica è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto con le stesse modalità, o con modalità simili a quelle con le quali è stata resa;</p> <p>c) la decisione di acquistare il bene non è stata influenzata dalla dichiarazione pubblica.</p>
<p>3. Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore assicura che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti della sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni nel periodo di tempo:</p> <p>a) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto di vendita prevede un unico atto di</p>	<p>2. Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni, e a fornirglieli, nel periodo di tempo:</p> <p>a) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto di</p>



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale; oppure b) indicato all'articolo 10, paragrafi 2 o 5, a seconda dei casi, se il contratto di vendita prevede una fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un periodo di tempo.</p>	<p>vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale; oppure b) indicato all'articolo 133, commi 2 o 3, a seconda dei casi, se il contratto di vendita prevede una fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un periodo di tempo.</p>
<p>4. Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti a norma del paragrafo 3, il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione che: a) il venditore abbia informato il consumatore circa la disponibilità dell'aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e b) la mancata installazione da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di</p>	<p>3. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti a norma del comma 2, il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione che: a) il venditore abbia informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e b) la mancata, o errata, installazione dell'aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di</p>



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>installazione fornite al consumatore.</p> <p>5. Non vi è difetto di conformità ai sensi del paragrafo 1 o 3 se, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti al paragrafo 1 o 3 e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.</p>		<p>installazione fornite dal venditore al consumatore.</p> <p>4. Non vi è difetto di conformità ai sensi dell'articolo 129, comma 3, e dell'articolo 130, comma 2, se, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.</p>
<p><i>Articolo 8</i></p> <p>Errata installazione dei beni</p> <p>L'eventuale difetto di conformità derivante dall'errata installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene se:</p> <p>a) l'installazione fa parte del contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure</p>		<p>Art. 131</p> <p><i>(Errata installazione dei beni)</i></p> <p>1. L'eventuale difetto di conformità che deriva dall'errata installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene se:</p> <p>a) l'installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure</p> <p>b) l'installazione, da eseguirsi a carico del</p>



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>b) l'installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.</p>		<p>consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.</p>
<p>Articolo 9 Diritto dei terzi Se una restrizione conseguente a una violazione dei diritti di un terzo, in particolare i diritti di proprietà intellettuale, impedisce o limita l'uso del bene in virtù degli articoli 6 e 7, gli Stati membri assicurano che il consumatore disponga dei rimedi per difetto di conformità previsti dall'articolo 13, salvo che la legislazione nazionale preveda in tali casi la nullità o la risoluzione del contratto di vendita.</p>		<p>Art. 132 (Diritti dei terzi) 1. I rimedi di cui all'articolo 135-bis si estendono ai casi di impedimento o limitazione d'uso del bene venduto in conformità a quanto previsto dagli articoli 129 e 130, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.</p>
<p>Articolo 10 Responsabilità del venditore 1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità</p>		<p>Art. 133 (Responsabilità del venditore) 1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di</p>



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>sussistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro 2 anni da tale momento. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 3, il presente paragrafo si applica anche ai beni con elementi digitali.</p> <p>2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita.</p> <p>3. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre termini più lunghi rispetto</p>	<p>conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.</p> <p>2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio</p>
--	--



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>a quelli previsti ai paragrafi 1 e 2.</p> <p>4. Se, a norma del diritto nazionale, i rimedi previsti all'articolo 13 sono ugualmente soggetti a prescrizione, gli Stati membri provvedono affinché il relativo periodo di prescrizione consenta al consumatore di avvalersi dei rimedi di cui all'articolo 13 per qualsiasi difetto di conformità di cui è responsabile il venditore a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e che si manifesta entro il periodo di tempo indicato in tali paragrafi.</p> <p>5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono solo mantenere in vigore o introdurre una prescrizione per i rimedi previsti all'articolo 13. Gli Stati membri provvedono affinché tale periodo di prescrizione consenta al consumatore di avvalersi dei rimedi di cui all'articolo 13 per qualsiasi difetto di conformità di cui è responsabile il venditore a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e che si manifesta entro il periodo di tempo indicato in tali paragrafi.</p>		<p>digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita.</p> <p>3. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 135-bis.</p>
--	--	---



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>6. Per quanto riguarda i beni di seconda mano, gli Stati membri possono prevedere che il venditore e il consumatore possano accordarsi su termini contrattuali o accordi con durata del periodo di responsabilità o del termine di prescrizione più breve rispetto a quanto previsto ai paragrafi 1, 2 e 5, a condizione che tali periodi più brevi non siano inferiori a un anno.</p>		<p>4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno.</p>
<p><i>Articolo 11</i> Onere della prova</p>		<p>Art. 135 <i>(Onere della prova)</i></p>
<p>1. Qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato, si presume che fosse sussistente al momento della consegna del bene, salvo prova contraria o che la presunzione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente paragrafo si applica anche ai beni con elementi digitali.</p> <p>2. Invece del periodo di un anno di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre un periodo di</p>		<p>1. Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.</p>



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>due anni dal momento in cui il bene è stato consegnato.</p> <p>3. Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l'onere della prova riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale fosse conforme entro il periodo di tempo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato in tale articolo.</p>		<p>2. Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l'onere della prova riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale era conforme entro il periodo di tempo di cui all'articolo 13, comma 2, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato da tale articolo.</p>
<p>Articolo 12 Obbligo di notifica</p> <p>Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre disposizioni che prevedono che, al fine di godere dei diritti del consumatore, il consumatore deve informare il venditore di un difetto di conformità entro un periodo di almeno 2 mesi dalla data in cui il consumatore ha riscontrato tale difetto di conformità.</p>		<p><i>Opzione non esercitata in ossequio alla raccomandazione di cui al considerando 46 e atteso che la maggior parte degli Stati membri non prevede questo onere in capo al consumatore.</i></p>
<p>Articolo 13 Rimedi per difetto di conformità</p>		<p>Art. 135-bis (Rimedi)</p>



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>1. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo.</p> <p>2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare:</p> <p>a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;</p> <p>b) l'entità del difetto di conformità; e</p> <p>c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.</p> <p>3. Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono</p>	<p>1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi.</p> <p>2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti:</p> <p>a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;</p> <p>b) l'entità del difetto di conformità; e</p> <p>c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.</p> <p>3. Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono</p>
--	---



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze comprese quelle di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).</p> <p>4. Il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo in conformità dell'articolo 15 o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 16 in uno dei casi seguenti:</p> <p>a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure, se del caso, non ha effettuato la riparazione o la sostituzione ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, oppure il venditore ha rifiutato di rendere conformi i beni conformemente al paragrafo 3 del presente articolo;</p> <p>b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;</p> <p>c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure</p> <p>d) il venditore ha dichiarato, o risulta chiaramente dalle circostanze, che non</p>	<p>sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e b).</p> <p>4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-<i>quater</i> nel caso in cui:</p> <p>a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135-<i>ter</i>, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3;</p> <p>b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;</p> <p>c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure</p> <p>d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza</p>
---	---



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole, o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.</p> <p>5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L'onere della prova con riguardo al fatto se il difetto di conformità sia di lieve entità è a carico del venditore.</p> <p>6. Il consumatore ha diritto di rifiutare pagamento di qualsiasi parte di prezzo non ancora versata o di parte di esso fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi che gli incombono in virtù della presente direttiva. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni e le modalità che consentono al consumatore di esercitare il diritto di rifiutare il pagamento.</p> <p>7. Gli Stati membri possono stabilire se e in che misura un concorso del consumatore al verificarsi del difetto di conformità incida sul diritto del consumatore di avvalersi dei rimedi.</p>	<p>notevoli inconvenienti per il consumatore.</p> <p>5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.</p> <p>6. Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.</p>
<p><i>Articolo 14</i></p> <p>Riparazione o sostituzione del bene</p> <p>1. La riparazione o la sostituzione sono</p>	<p>Art. 135-ter <i>(Riparazione o sostituzione)</i></p> <p>1. La riparazione o la sostituzione sono</p>



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>effettuate:</p> <p>a) senza spese;</p> <p>b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; e</p> <p>c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.</p> <p>2. Qualora si debba rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione dei beni, il consumatore deve metterli a disposizione del venditore. Il venditore riprende i beni sostituiti a spese del venditore stesso.</p> <p>3. Qualora la riparazione richieda la rimozione del bene che è stato installato in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifesti il difetto di conformità, o qualora si riveli necessario sostituire il bene, l'obbligo di riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme, e l'installazione del bene sostituito o riparato, oppure l'accollo delle relative spese</p>	<p>effettuate:</p> <p>a) senza spese;</p> <p>b) entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; e</p> <p>c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.</p> <p>2. Qualora si debba rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione dei beni, il consumatore deve metterli a disposizione del venditore. Il venditore riprende i beni sostituiti a proprie spese.</p> <p>3. Qualora la riparazione richieda la rimozione del bene installato in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifesti il difetto di conformità, o qualora si riveli necessario sostituire il bene, l'obbligo di riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme e l'installazione del bene sostituito o riparato, oppure l'obbligo di sostenere le spese di rimozione o installazione.</p>
--	--



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>di tale rimozione o installazione.</p> <p>4. Il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.</p>		<p>4. Il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.</p>
<p><i>Articolo 15</i></p> <p>Riduzione del prezzo</p> <p>La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore del bene se questo fosse stato conforme</p>		<p><i>Art. 135-quater</i></p> <p><i>(Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto)</i></p> <p>1. La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme.</p>
<p>Risoluzione del contratto di vendita</p> <p>1. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione al venditore in cui esprime la sua decisione di risolvere il contratto di vendita.</p> <p>2. Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati a norma del contratto di vendita e sussiste una causa di risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 13, il consumatore può risolvere il</p>		<p><i>Art. 135-quater</i></p> <p><i>(Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto)</i></p> <p>2. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore contenente la manifestazione di volontà di risolvere il contratto di vendita.</p> <p>3. Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati a norma del contratto di vendita e sussiste una causa di risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-bis, il consumatore può</p>



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>contratto di vendita solo in relazione ai beni non conformi, e in relazione a quelli acquistati insieme ai beni non conformi, qualora non si possa ragionevolmente presumere che il consumatore accetti di tenere solo i beni conformi.</p> <p>3. Se il consumatore risolve il contratto di vendita nel suo insieme o, conformemente al paragrafo 2, in relazione ad alcuni dei beni consegnati a norma del contratto di vendita:</p> <p>a) il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di quest'ultimo, e</p> <p>b) il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito il bene.</p> <p>Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono stabilire le modalità di restituzione e di rimborso</p>	<p>risolvere il contratto limitatamente ai beni non conformi e a quelli acquistati insieme ai beni non conformi, qualora non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da vizi.</p> <p>4. Se il consumatore risolve interamente il contratto di vendita o, conformemente al comma 3, limitatamente ad alcuni dei beni consegnati in forza del contratto di vendita:</p> <p>a) il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di quest'ultimo, e</p> <p>b) il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene.</p>
<p>Articolo 17</p> <p>Garanzie commerciali</p> <p>1. Qualsiasi garanzia commerciale vincola giuridicamente il garante secondo le condizioni stabilite nella dichiarazione di</p>	<p>Art. 135-quinquies (Garanzie convenzionali)</p> <p>1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e nella</p>



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>garanzia commerciale e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto.</p> <p>Secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione o nazionale, quando un produttore offre al consumatore una garanzia commerciale concernente la durabilità</p> <p>di determinati beni nell'arco di un certo periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore, durante l'intero periodo della garanzia commerciale relativa alla durabilità, per la riparazione o la sostituzione dei beni in conformità dell'articolo 14. Il produttore può offrire al consumatore condizioni più favorevoli nella dichiarazione di garanzia commerciale di durabilità.</p> <p>Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia commerciale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia commerciale vincola secondo le condizioni</p>	<p>relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto.</p> <p>Secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione o nazionale, quando un produttore offre al consumatore una garanzia commerciale concernente la durabilità di determinati beni nell'arco di un determinato periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante l'intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni in conformità dell'articolo 135-ter.</p> <p>Nella dichiarazione di garanzia commerciale di durabilità il produttore può offrire al consumatore condizioni più favorevoli. Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia convenzionale vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia</p>
--	--



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia commerciale, a meno che la pubblicità associata sia stata corretta secondo le stesse modalità o con modalità simili a quelle in cui è stata resa, prima della conclusione del contratto.</p> <p>2. La dichiarazione di garanzia commerciale è fornita al consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna dei beni. La dichiarazione di garanzia commerciale è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile.</p> <p>Essa comprende gli elementi seguenti:</p> <p>a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore, a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni, e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia commerciale;</p> <p>b) nome e indirizzo del garante;</p> <p>c) la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere l'applicazione della garanzia commerciale;</p> <p>d) la designazione dei beni cui si applica la</p>	<p>convenzionale, a meno che la pubblicità associata sia stata corretta prima della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa.</p> <p>2. La dichiarazione di garanzia convenzionale è fornita al consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna dei beni. La dichiarazione di garanzia convenzionale è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa comprende i seguenti elementi:</p> <p>a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;</p> <p>b) nome e indirizzo del garante;</p> <p>c) la procedura che il consumatore deve seguire per far valere la garanzia convenzionale;</p> <p>d) la designazione dei beni cui si applica la</p>
--	---



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>garanzia commerciale; e</p> <p>e) le condizioni della garanzia commerciale.</p> <p>3. Il mancato rispetto del paragrafo 2 non si ripercuote sulla natura vincolante della garanzia commerciale per il garante.</p> <p>4. Gli Stati membri possono stabilire norme relative ad altri aspetti delle garanzie commerciali non disciplinati dal presente articolo, comprese norme sulla lingua o sulle lingue nelle quali la dichiarazione di garanzia commerciale è messa a disposizione del consumatore.</p>		<p>garanzia convenzionale; e</p> <p>e) le condizioni della garanzia convenzionale.</p> <p>La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.</p> <p>Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 2 non pregiudica l'efficacia vincolante della garanzia convenzionale per il garante.</p>
<p>Articolo 18</p> <p>Diritto di regresso</p> <p>Quando è determinata la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore a seguito di un difetto di conformità risultante da un'azione o da un'omissione, inclusa l'omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, il venditore ha il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone</p>		<p>Art. 134</p> <p>(Diritto di regresso)</p> <p>1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, inclusa l'omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali a norma dell'articolo 130, comma 2, ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle</p>



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>responsabili nella catena di transazioni commerciali. Il diritto nazionale individua la persona nei cui confronti il venditore ha diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio.</p>	<p>persone responsabili nella catena di transazioni commerciali.</p> <p>2. Il venditore finale che abbia ottenuto ai rimedi esperiti dal consumatore può agire in regresso, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.</p>
<p>Articolo 19</p> <p>Controllo dell'osservanza</p> <p>1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.</p> <p>2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti per assicurare che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano applicate:</p> <p>a) enti pubblici o loro rappresentanti;</p> <p>b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori;</p> <p>c) associazioni di categoria aventi un legittimo</p>	



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

interesse.			
Articolo 20 Informazioni al consumatore			
Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che le informazioni sui diritti dei consumatori a norma della presente direttiva e sui mezzi per far rispettare tali diritti siano a disposizione dei consumatori.			
Articolo 21 Imperatività delle norme			Art. 135-sexies <i>(Carattere imperativo delle disposizioni)</i>
1. Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, qualsiasi accordo contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l'applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, oppure vi deroghi, o ne modifichi gli effetti prima che il difetto di conformità del bene sia portato all'attenzione del venditore da parte del consumatore, non vincola il consumatore.			1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo, è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. La presente direttiva non impedisce ai venditori di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.			2. Il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente capo.
Articolo 22			



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2394 e della direttiva 2009/22/CE		
1) Nell'allegato del regolamento (UE) 2017/2394 il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).».		
2) Nell'allegato I della direttiva 2009/22/CE il punto 7 è sostituito dal seguente: «7. Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).».		
Abrogazione della direttiva 1999/44/CE	<i>Articolo 23</i>	
La direttiva 1999/44/CE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2022. I riferimenti alla direttiva		

**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
 RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
 REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.</p>		
<p>Articolo 24 Recepimento</p>		<p>ART. 2 <i>(Disposizioni finali)</i></p>
<p>1. Entro il 1° luglio 2021, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2022. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.</p> <p>2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai contratti conclusi prima del 1°</p>		<p>1. Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, commi 1 e 2 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data. 2. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni adottate nella materia disciplinata dalla direttiva (UE) 2019/771 e qualsiasi successiva modifica della normativa interna.</p>



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

gennaio 2022	
<p><i>Articolo 25</i></p> <p>Riesame</p> <p>La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva entro il 12 giugno 2024, comprese le disposizioni in materia di rimedi e onere della prova, anche per quanto riguarda i beni di seconda mano e i beni venduti nelle aste pubbliche, nonché la garanzia commerciale di durabilità del produttore, e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione valuta in particolare se l'applicazione della presente direttiva e della direttiva (UE) 2019/770 garantisce un quadro coerente e uniforme per il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la fornitura di contenuto digitale, di servizi digitali e beni con elementi digitali in linea con i principi che disciplinano le politiche dell'Unione. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.</p>	
<i>Articolo 26</i>	



**DIRETTIVA (UE) 2019/771, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019
RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>Entrata in vigore</p>	<p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia l'articolo 22 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.</p>	<p>ART. 2 <i>(Disposizioni finali)</i></p> <p>Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, commi 1 e 2 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data</p>
<p>Articolo 27 Destinatari</p>	<p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>	

RELAZIONE TECNICA

Il presente intervento normativo è volto al recepimento, nel sistema normativo esistente, della direttiva UE n 2019/771, che introduce sostanziali novità in materia di conformità dei beni di consumo e abroga, con effetto dal 1° gennaio 2022, la direttiva 1999/44/CE relativa a determinati aspetti della vendita di beni di consumo e garanzie associate.

Il provvedimento in esame è redatto conformemente ai principi e criteri di delega contenuti nella legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020), per l'allineamento del quadro normativo con le direttive e gli altri atti dell'Unione europea con riferimento specifico all'articolo 1, comma 1 e l'allegato A, numero 12.

In particolare, si rappresenta che, l'intento della citata direttiva 2019/771 è il perfezionamento del quadro normativo unioniale esistente in materia, realizzando l'opportuno allineamento di aspetti fondamentali della disciplina della compravendita, tenendo conto, da un lato, dell'accresciuto peso che il commercio elettronico ha acquisito nell'ambito di un'economia sempre più guidata dalla tecnologia e, dall'altro, della necessità di armonizzare i livelli di protezione e garanzia dei consumatori all'interno dell'UE.

La presente direttiva, inoltre, si integra con la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali (come anche indicato dal considerando 13), le cui norme di attuazione ricalcano appunto in larga parte gli istituti disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/771.

Nello schema in esame, pertanto, che recepisce le nuove definizioni rispetto a quelle già previste dalla precedente direttiva 1999/44/CE, si realizza l'armonizzazione dei requisiti di conformità, dei rimedi a disposizione del consumatore per far valere la non conformità del bene al contratto e le principali modalità per il loro esercizio, al fine di accrescere il livello di protezione dei consumatori rispetto alla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo che viene espressamente abrogata.

Nel dettaglio, va evidenziato che con l'adeguamento realizzato la definizione di "bene" ricomprende non solo "qualsiasi bene mobile materiale", ma anche qualsiasi bene mobile materiale che necessita di contenuti digitali o di servizi digitali per funzionare. Sono inserite anche le definizioni di "contenuto digitale" (cioè i dati prodotti o forniti in formato digitale) e di "servizio digitale". Importanti i chiarimenti e le tutele per i consumatori nel caso in cui i beni siano situati in un luogo diverso da quello in cui sono stati consegnati originariamente, con attenzione nel contempo agli aspetti legati alle spese di spedizione e trasporto che non devono diventare sproporzionate per il venditore.

Si sottolinea, da ultimo, l'importanza delle previsioni contenute nel comma 6 dell'articolo 13 della citata direttiva (UE) 2019/771, che accorda agli Stati Membri di disciplinare le condizioni e le modalità di esercizio del diritto del consumatore di rifiutare il pagamento di qualsiasi parte del prezzo non ancora versata o di parte di esso fintanto che il venditore non abbia adempiuto agli obblighi che gli competono. In linea con tale disposizione nel presente schema si è ritenuto opportuno richiamare l'applicabilità delle disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).

La direttiva, infatti, si fonda sul principio della "massima armonizzazione", in virtù del quale gli Stati membri non possono discostarsi dalle prescrizioni ivi previste, ad eccezione di taluni aspetti in cui è concesso ai singoli Stati di mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose a tutela dei consumatori.

Il provvedimento in esame, quindi, pone in essere le misure necessarie per conformare la legislazione nazionale alla direttiva de qua, adeguando i rapporti tra imprese e privati consumatori



alle condizioni contrattuali di vendita adeguate. Dal punto di vista finanziario, stante la natura ordinamentale e procedurale delle disposizioni contenute, si rappresenta l'assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica, confermando quanto disposto dall'articolo 3 del presente schema, ai sensi del quale si prevede che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

~~SI~~ POSITIVO

- 2 AGO. 2021

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Provvedimento: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/771 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019 RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE.

Amministrazione capofila: Ministero della Giustizia

Amministrazione competente in materia consumeristica: Ministero dello sviluppo economico

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo schema di decreto legislativo in oggetto introduce norme di attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (in prosieguo: "direttiva (UE) 2019/771") ed è stato redatto in conformità alla legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 1 e l'allegato A, numero 12. La direttiva (UE) 2019/771 è stata adottata a norma dell'articolo 114 TFUE, in funzione della progressiva realizzazione del mercato interno e mira a garantire equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, assicurando al tempo stesso il rispetto del principio di sussidiarietà.

Essa si basa su una scelta tendenziale di armonizzazione massima, ovverosia contiene disposizioni che devono essere "rigidamente" introdotte nei sistemi nazionali, senza che sia possibile alzare o abbassare il livello di protezione dei consumatori con norme nazionali diverse. In taluni passaggi, tuttavia, attesa

l'impossibilità di superare le diversità di posizioni fra i vari Stati Membri manifestate nel corso del negoziato, la formulazione delle norme europee "è stata degradata" in chiave di armonizzazione minima, ciò consentendo un margine di recepimento nazionale di più ampio spessore, mantenendo dunque una parziale frammentazione giuridica nel panorama del mercato unico europeo.

Con la direttiva attuata tramite il presente schema sono state, dunque, armonizzate pienamente le norme concernenti i requisiti di conformità, i rimedi a disposizione del consumatore per far valere la non conformità del bene al contratto e le principali modalità per il loro esercizio, al fine di accrescere il livello di protezione dei consumatori rispetto alla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (in prosieguo: "direttiva 1999/44/CE"), che viene espressamente abrogata.

La direttiva attuata con il presente schema, inoltre, si integra con la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali, negoziata quasi contestualmente, le cui norme di attuazione ricalcano appunto in larga parte gli istituti disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/771.

Entrambe le direttive completano l'attuale legislazione europea orizzontale in materia di tutela dei consumatori, in particolare la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, la quale contiene principalmente disposizioni riguardanti gli obblighi di informativa precontrattuale, il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali e norme in materia di consegna dei beni e passaggio del rischio.

Al fine di redigere il presente schema sono stati presi in esame i principali lavori dottrinali pubblicati in Italia in relazione a questa nuova normativa europea. Si sono poi valorizzati i numerosi contributi pervenuti dai vari *stakeholders* durante la fase ascendente del negoziato, oltre che i *dossier* europei di rilievo.

L'obiettivo delle nuove norme europee è quello di superare la frammentazione normativa esistente in Europa e che ostacola l'espansione del mercato unico e così

ridurre difficoltà e costi delle vendite transfrontaliere, aumentando altresì la fiducia dei consumatori.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Come accennato in premessa, con la direttiva attuata tramite il presente schema sono state armonizzate pienamente le norme relative a taluni aspetti dei contratti di vendita *on line* e *face to face* ovvero sia i requisiti di conformità, i rimedi a disposizione del consumatore per far valere la non conformità del bene al contratto e le principali modalità per il loro esercizio. Invero, nel disegno europeo tale armonizzazione dovrebbe, da un lato, rendere più facile per le imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, offrire i prodotti in altri Stati membri e, dall'altro, fornire ai consumatori maggiore protezione e maggior soddisfacimento delle proprie aspettative usufruendo di norme omogenee su tutto il territorio europeo. Si è evidenziato che l'approccio di armonizzazione minima della direttiva 1999/44/CE aveva lo svantaggio di creare frammentazione giuridica sul panorama europeo, disincentivando imprese e consumatori al commercio transfrontaliero. Prendendo atto della rapidità dei cambiamenti commerciali e tecnologici dovuti alla digitalizzazione, l'Unione europea ha inteso eliminare i principali ostacoli che frenavano il commercio transfrontaliero al fine di facilitare rapidi progressi in un settore che è al centro delle strategie per il mercato unico.

La valutazione d'impatto europea iniziale aveva messo in luce i problemi che incontrano i consumatori e le imprese a causa delle differenze tra i diritti nazionali dei contratti impedendo loro di beneficiare appieno delle opportunità offerte dal mercato interno. L'Unione si è quindi prefissa l'obiettivo di aumentare la fiducia dei consumatori negli acquisti *online* o comunque transfrontalieri - che rappresentano la quota più importante degli scambi transfrontalieri di beni di consumo - risultando essa inferiore alla fiducia dei consumatori negli acquisti fatti sul mercato interno nazionale. Del pari, l'obiettivo europeo è stato quello di aumentare la fiducia delle imprese nelle vendite transfrontaliere. Secondo l'indagine a livello dell'UE che ha preceduto il negoziato (2016), il 58% dei dettaglianti complessivi dell'UE dichiara di fidarsi a effettuare vendite *online*. Solo il 28%, tuttavia, si fida

a vendere *online* in altri paesi dell'UE, mentre il 30% dichiara di fidarsi solo a vendere nel proprio paese. Il fatto, evidenziato nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta iniziale, che la diversità tra le legislazioni nazionali in materia di contratti sia uno dei principali ostacoli alle vendite transfrontaliere è confermato da questi nuovi dati: due dei quattro più importanti ostacoli agli scambi transfrontalieri per i dettaglianti che attualmente vendono prodotti online riguardano le differenze tra i diritti dei contratti nazionali (38,1%) e le differenze tra le norme nazionali di tutela dei consumatori (37,4%). Tali preoccupazioni si riflettono nel persistere di bassi livelli di effettiva adesione al commercio elettronico transfrontaliero da parte dei dettaglianti.

Le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di contratti dei consumatori si ripercuotono anche sulle imprese e sui consumatori che si impegnano in vendite transfrontaliere *face to face*: dall'analisi svolta nel contesto del controllo dell'adeguatezza del diritto dell'UE in materia di consumatori (cd. REFIT) e di marketing è emerso che il 42% dei dettaglianti che vendono *face to face* e il 46% dei dettaglianti che usano canali di vendita a distanza ritengono che i costi per adempiere alle diverse norme di diritto dei consumatori e di diritto dei contratti sono importanti ostacoli alle vendite transfrontaliere. Nel contempo, i dati raccolti nell'ambito del controllo dell'adeguatezza REFIT mostrano che per il 72% dei consumatori le differenze presenti nelle legislazioni nazionali per il caso di prodotto difettoso costituiscono un fattore importante da prendere in considerazione nella scelta se acquistare in un altro paese dell'UE.

L'obiettivo della proposta è stato quindi quello di rimuovere le principali barriere legate al diritto contrattuale che ostacolano gli scambi transfrontalieri al fine di eliminare i problemi incontrati dalle imprese e dai consumatori a causa della complessità del quadro giuridico e i costi sopportati dalle imprese a causa delle differenze tra i diritti dei contratti.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo in esame mira, in primo luogo, a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, e contribuisce alla finalità di quest'ultima di eliminare le barriere legate al diritto contrattuale dei consumatori e promuovere così il mercato interno a beneficio delle imprese e dei consumatori, superando le precedenti norme europee sulla vendita di beni e sulle garanzie, già coniate in termini di armonizzazione minima, con conseguente attuazione disomogenea da parte degli Stati membri e maggiori costi di transazione per le vendite transfrontaliere. L'Unione europea ha inteso operare un intervento coordinato volto a eliminare, attraverso la piena armonizzazione, gli attuali approcci nazionali divergenti in materia di diritto dei consumatori. L'iniziativa a livello dell'UE è finalizzata a creare gradatamente un *corpus* unico di norme che consenta, da un lato, a tutti i consumatori europei di godere dello stesso livello elevato di protezione in tutta l'UE e, dall'altro lato, ai professionisti di vendere ai consumatori in tutti gli Stati membri in base a regole contrattuali più facilmente conoscibili e più omogenee, riducendo i relativi costi di adeguamento a carico delle imprese.

Con riferimento, più specificatamente, alle scelte operate nell'elaborazione dello schema in esame, si evidenzia che lo stesso, oltre ad attenersi ai principi e criteri direttivi generali contenuti nella legge di delegazione è stato elaborato anche tenendo conto delle seguenti linee di intervento:

- a) si è intervenuti sul codice del consumo sostituendo il capo che aveva recepito l'abrogata direttiva 1999/44/CE;
- b) non si è mantenuto il precedente riferimento ai "beni di consumo" come oggetto del contratto in quanto, come già accennato in premessa, nell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/44/CE era presente tale inciso, ma esso non è stato riprodotto né nell'articolo 1, né nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/771; tale mancata specificazione è frutto della scelta del legislatore europeo di allargare il campo di applicazione comprendendo, limitatamente agli istituti disciplinati dalla nuova direttiva, i beni materiali con contenuto o servizi digitali integrati;

- c) si è mantenuta la nozione di contenuto digitale che ricalca quella già presente nell'articolo 45, comma 1, lettera m) del codice del consumo;
- d) si è attentamente valutata la versione italiana della direttiva, in alcuni punti non perfettamente allineata a quella inglese, e si sono operate scelte di terminologia giuridica più appropriate rispetto a quelle letteralmente indicate (cfr. art. 132 *scioglimento* del contratto, in luogo di *risoluzione*);
- e) in ossequio all'invito contenuto nel considerando 46, non si è mantenuto il termine di decadenza (già fissato in due mesi dalla data di scoperta del vizio) per il consumatore ai fini dell'esercizio dei rimedi contrattuali, anche al fine di rendere la disciplina omogenea a quanto in corso di recepimento per quanto riguarda la direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;
- f) ove la direttiva ha lasciato margini di discrezionalità ai legislatori nazionali, si è privilegiata la coerenza con le scelte in essere (cfr. termine legale biennale per la garanzia, come il precedente articolo 132 del Codice del consumo; cfr. art. 135-*sexies* in merito alla *non vincolatività* per il consumatore di clausole contrattuali difformi dalle norme *de quibus*), o dal minimale discostamento (cfr. art. 135 durata annuale dell'inversione dell'onere della prova).

In sintesi, l'intervento normativo mira a scongiurare dubbi interpretativi, così meglio chiarendo la portata applicativa delle norme europee e, in tal modo, ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà rappresentato dall'aumento del numero di transazioni sul mercato unico europeo e dal maggior impiego del canale *on line* per le vendite a distanza transfrontaliere. Al riguardo, si menziona che a livello europeo, la Commissione europea, avvalendosi delle rilevazioni nazionali armonizzate (per l'Italia l'Istat¹),

¹ <https://www.istat.it/it/archivio/cittadini+imprese+e+ict>

pubblica annualmente il Digital Economy and Society Index (c.d. DESI)² con cui viene effettuato un ampio monitoraggio sull'evoluzione delle transazioni on-line a livello europeo e mediante profili di comparazione nazionale. In tale quadro, sono presenti utili specifici indicatori, tra i quali i più significativi riguardano quelli relativi all'e-commerce sia per quanto riguarda l'utilizzo da parte degli individui (cittadini) che da parte delle imprese. In particolare, si segnala la disponibilità dei seguenti indicatori:

- a) individui che ordinano beni o servizi on-line; individui che ordinano beni e servizi on-line da venditori stabiliti in Paesi UE diversi da quello di residenza; individui che ordinano beni fisici on-line; individui che non hanno riscontrato problemi per ordinare/comprare beni o servizi on-line ad uso privato
- b) imprese che hanno effettuato vendite on-line in altri paesi UE nell'ultimo anno; imprese che hanno sfruttato opportunità di vendite "business to consumers" via web ecc.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento è stata valutata negativamente, posto che la legislazione attuale richiede un puntuale e pieno adeguamento alla direttiva, senza il quale il nostro ordinamento non sarebbe conforme agli obblighi europei discendenti dai Trattati.

L'opzione dell'intervento regolatorio, dunque, consegue l'obiettivo generale di conformare puntualmente l'ordinamento interno alla direttiva (UE) 2019/771, la quale – come già ampiamente chiarito – contiene anche numerose norme elaborate in chiave di armonizzazione massima.

L'intervento regolatorio ha comportato l'esame di diverse opzioni che, adeguatamente valutate, hanno poi condotto alle scelte trasfuse nel presente decreto.

Una prima valutazione, ad esempio, ha riguardato la collocazione stessa dell'intervento normativo, ponendosi l'alternativa tra la sua redazione all'interno del codice del consumo, o la realizzazione di un autonomo decreto. La prima

² <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi>

opzione è parsa sicuramente la migliore, in quanto la direttiva (UE) 2019/771 abroga e sostituisce la direttiva 1999/44/CE che era stata recepita proprio nel codice del consumo.

Quanto alle preliminari opzioni di intervento europeo, oltre ad esaminare le conseguenze della mancanza di modifiche strategiche, la valutazione d'impatto condotta dalla Commissione prima dell'elaborazione della proposta di direttiva in esame, ha affrontato le seguenti alternative strategiche: i) opzione 1: norme mirate pienamente armonizzate sui beni e sul contenuto digitale; ii) opzione 2: applicazione del diritto del professionista combinata con le norme armonizzate vigenti sui beni/norme mirate pienamente armonizzate sul contenuto digitale; iii) opzione 3: nessun cambiamento strategico per i beni e norme mirate pienamente armonizzate sul contenuto digitale; iv) opzione 4: nessun cambiamento strategico per i beni e norme minime armonizzate sul contenuto digitale; v) opzione 5: contratto tipo europeo volontario combinato con un marchio di fiducia UE.

In base a un'analisi comparativa dell'impatto di tali opzioni la relazione sulla valutazione d'impatto è giunta alla conclusione che l'opzione 1 conseguiva meglio gli obiettivi strategici. Questa opzione dovrebbe ridurre i costi per i professionisti legati al diritto contrattuale e faciliterebbe il commercio elettronico transfrontaliero. Le imprese potrebbero basarsi largamente sul loro diritto nazionale per effettuare vendite transfrontaliere, in quanto le principali norme pertinenti per gli scambi transfrontalieri sarebbero identiche in tutti gli Stati membri. Le nuove norme sulla vendita di beni comporteranno determinati costi di adeguamento *una tantum* per le imprese, soprattutto quelle che vendono online, tuttavia questi costi verranno compensati dai risparmi derivanti dalla possibilità di vendere in tutta l'UE senza costi aggiuntivi legati alla diversità di diritto contrattuale, grazie a norme pienamente armonizzate. Saranno soprattutto le piccole imprese a trarre vantaggio rispetto alla situazione attuale giacché i risparmi permessi dalle norme transfrontaliere pienamente armonizzate applicabili ai beni saranno tanto più significativi quanto più l'impresa è piccola. Le nuove norme d'altro conto dovrebbero offrire alle imprese maggiore certezza giuridica. I consumatori disporranno di una chiara serie di diritti in tutta l'UE e si sentiranno quindi più sicuri nell'acquistare beni oltre frontiera. Sebbene in alcuni Stati membri

il livello di protezione possa diminuire in qualche singolo aspetto, questa opzione aumenta in misura significativa l'attuale grado generale di tutela dell'UE del consumatore regolato dalla direttiva 1999/44/CE. Anche se gli Stati membri non potranno adottare o mantenere norme più protettive a tutela del consumatore, in generale sarà assicurato un livello elevato di protezione dei consumatori e sarà rafforzata l'esecuzione transfrontaliera delle norme. Ciò consentirà di creare una situazione vantaggiosa tanto per le imprese quanto per i consumatori. La concorrenza aumenterà, con un aumento globale degli scambi e, di conseguenza, una maggiore scelta a prezzi più competitivi per i consumatori, con notevoli vantaggi macroeconomici per l'UE.

L'assenza di modifiche strategiche, invece, non contribuirebbe a conseguire gli obiettivi del mercato unico digitale, e rischierebbe di avere ripercussioni economiche negative rispetto alla situazione attuale.

L'opzione 2 comporterebbe maggiori incentivi per le vendite transfrontaliere, dal momento che i professionisti potrebbero vendere i loro prodotti oltre frontiera basandosi interamente sul loro diritto nazionale. In una certa misura, i consumatori potrebbero beneficiare di una scelta più ampia e di prezzi più bassi. In alcuni casi potrebbero godere di un livello potenzialmente più elevato di tutela del consumatore nel quadro del diritto del professionista, qualora su punti specifici questo vada al di là del loro diritto nazionale. Tuttavia, come conseguenza dell'applicazione del diritto del professionista alla vendita online di beni e della deroga al regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), i consumatori europei non godrebbero più del livello più elevato di protezione che il loro diritto nazionale, quando va oltre la direttiva 1999/44/CE, può prevedere in aggiunta al diritto del professionista. Ciò avrebbe un impatto negativo sulla fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri. Inoltre, è molto probabile che una tale modifica non si limiti ai professionisti dell'UE e che, di conseguenza, implichi il venir meno della tutela offerta dalle norme imperative di diritto contrattuale dei consumatori nelle transazioni commerciali con i professionisti di paesi terzi.

Le opzioni 3 e 4 non rimuoverebbero gli ostacoli di diritto contrattuale agli scambi transfrontalieri per i beni.

L'opzione 5 potrebbe aiutare le imprese a vendere beni in tutta l'UE e potrebbe fornire ai consumatori un livello soddisfacente di tutela, che dipenderebbe molto dal contenuto delle norme contrattuali tipo che dovrebbero essere concordate dagli operatori del settore e dal grado di uso e accettazione del marchio di fiducia da parte delle imprese dell'UE. I consumatori potrebbero sentirsi più sicuri nell'acquistare da professionisti stranieri cui è stato assegnato il marchio di fiducia UE. Tuttavia i professionisti continuerebbero ad essere obbligati a rispettare le norme imperative nazionali del paese di residenza abituale del consumatore che prevedono un livello più elevato di tutela del consumatore rispetto alle norme contrattuali tipo, e pertanto continuerebbero a dover sostenere costi legati al diritto contrattuale.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Le norme introdotte hanno il preciso scopo di ridurre le difficoltà che attualmente persistono nel mercato unico europeo, rilanciando la competitività fra le imprese europee e migliorando complessivamente l'economia complessiva. Tramite il superamento della frammentazione negli scambi intra UE si intende superare i principali ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero, che oggi rappresenta la quota più significativa delle vendite di beni fra imprese e consumatori.

4.2 Impatti specifici

Trattandosi di norme contrattuali, l'effetto dell'intervento normativo sulle micro, piccole e medie imprese è - per così dire - indiretto, ovverosia le stesse, in caso di commercio transfrontaliero, potranno beneficiare di una più agevole conoscibilità delle legislazioni straniere e così contenere i rischi in caso di criticità. Anche i consumatori potranno fare affidamento su un quadro normativo più omogeneo e così contare di rimedi assai simili nei vari Paesi in caso di vizi dei beni acquistati.

L'attuazione delle disposizioni introdotte non ha impatto specifico nei confronti delle strutture e dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche se non per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, agevolandone i relativi compiti di applicazione della nuova normativa europea, discendendo peraltro gli obblighi di adeguamento direttamente da fonte normativa europea di carattere derivato.

La valutazione d'impatto europea ha preso in considerazione l'impatto di entrambe le proposte: quella di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e quella di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni.

Le due proposte elimineranno le barriere agli scambi online transfrontalieri legate al diritto contrattuale, sia per i consumatori che per i professionisti. L'eliminazione di questi ostacoli costituirà un incentivo agli scambi transfrontalieri: se questi ostacoli verranno meno, altre 122.000 imprese venderanno online oltre frontiera. Le esportazioni intra UE aumenteranno di circa 1 miliardo di euro. Grazie alla maggiore concorrenza al dettaglio online, i prezzi al dettaglio caleranno in tutti gli Stati membri, con una media UE pari a - 0,25%. In seguito a questa diminuzione dei prezzi e a una maggiore fiducia dei consumatori derivante dai diritti uniformi garantiti a livello UE, la domanda dei consumatori aumenterà. Il consumo delle famiglie, che rispecchia il benessere dei consumatori, aumenterà in ogni Stato membro, con una media UE pari a + 0,23%, che corrisponde a circa 18 miliardi di euro. Tra 7,8 e 13 milioni di nuovi consumatori inizieranno ad effettuare acquisti online transfrontalieri. L'importo medio speso ogni anno da ciascun acquirente transfrontaliero aumenterà di 40 euro. Questo aumento dell'offerta e della domanda avrà effetti diretti sulle principali variabili macroeconomiche di ciascuno Stato membro e dell'Unione nel suo complesso. Si prevede che il PIL complessivo reale dell'UE crescerà stabilmente di circa 4 miliardi di euro l'anno.

Le imprese dovranno sopportare i costi necessari per conformarsi alla nuova direttiva, ma in ultima analisi trarranno vantaggi maggiori dalle norme pienamente armonizzate per esportare beni e contenuto digitale in tutta l'UE. Una volta attuate le nuove norme, le imprese non dovranno più adattare in larga misura le clausole contrattuali ai diritti di altri Stati membri, indipendentemente dal numero di Stati membri in cui vendono. Le PMI non saranno esentate dalla nuova legislazione

altrimenti diminuirebbe la fiducia del consumatore nell'acquistare dal loro. L'iniziativa sarà particolarmente utile alle PMI, che risentono maggiormente dei costi necessari per adattare i loro contratti alle norme imperative di altri Stati membri e sono più spesso confinate al mercato interno rispetto ai loro concorrenti di maggiori dimensioni. Gli scambi transfrontalieri sono un mezzo molto importante per le PMI per beneficiare dei vantaggi delle economie di scala. Trovare clienti è difficile per le PMI. Nel contesto online sarà più facile, poiché internet consente di vendere online a costi inferiori rispetto al commercio offline.

Per quanto riguarda in particolare i beni, attualmente le imprese che vendono solo "faccia a faccia" non dovranno sostenere costi di adattamento. Le imprese che già vendono o intendono vendere via internet ai consumatori di altri Stati membri beneficeranno direttamente dei risparmi sui costi derivanti dalle norme dell'UE pienamente armonizzate. Le imprese che attualmente vendono sia online che "faccia a faccia" non sopporteranno costi aggiuntivi dovuti all'esistenza di regimi diversi, poiché probabilmente non ci sarà alcuna frammentazione tra le norme sulla vendita online e quelle sulla vendita "faccia a faccia" di beni o il suo impatto non sarà significativo. Se sorgeranno costi aggiuntivi, questi saranno limitati e dureranno soltanto per un breve periodo transitorio. Secondo i rappresentanti delle imprese al dettaglio, le imprese che adottano un approccio "omnichannel" possono effettivamente far fronte alle eventuali differenze transitorie tra le vendite online e quelle "faccia a faccia" per i beni applicando i rispettivi standard più elevati a tutte le loro vendite e quindi operare nell'ambito di un unico modello di attività.

Per le imprese, l'applicazione delle nuove norme comporterà un certo numero di obblighi nei rapporti con i consumatori. Tuttavia, molti di questi obblighi sono già previsti a livello nazionale, seppur in gradi e misure diverse, a seguito della legislazione di armonizzazione minima dell'UE, e quindi le imprese li conoscono già. Per quanto riguarda in particolare il prolungamento del termine per l'inversione dell'onere della prova da 6 mesi a un anno, questo non dovrebbe avere un impatto molto significativo sulle imprese, dal momento che, stando ai dati recenti, nella pratica solo una minoranza di imprese insiste affinché i consumatori dimostrino la responsabilità del professionista durante l'intero periodo di garanzia legale di 2 anni e che l'inversione dell'onere della prova opera spesso de facto

durante l'intero periodo di garanzia legale di 2 anni, con cambiamenti minimi nel comportamento dei professionisti prima o dopo i 6 mesi su questo punto.

Il livello di protezione dei consumatori sarà più elevato di quello UE attuale. Rispetto alle norme nazionali vigenti, tutti i consumatori dell'UE saranno quindi maggiormente tutelati sotto questo profilo. Questa maggiore tutela favorirà l'esercizio dei diritti da parte dei consumatori, la cui fiducia dovrebbe aumentare in modo significativo, il che è particolarmente importante per gli acquisti transfrontalieri, dato l'elemento di distanza. Nel complesso sarà assicurato un livello elevato di protezione dei consumatori e sarà rafforzata l'esecuzione delle norme. Inoltre, i consumatori non solo avranno accesso a una scelta più ampia di prodotti di professionisti di tutta l'UE a prezzi competitivi, ma potranno anche beneficiare di prodotti di migliore qualità e più duraturi, in linea con il pacchetto della Commissione europea sull'economia circolare.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Come già descritto *supra sub § 3*.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Responsabile per l'attuazione del provvedimento è, per gli ambiti di competenza, il Ministero dello sviluppo economico.

Oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, al provvedimento verrà data pubblicità sul sito web del Mise nonché mediante divulgazione anche in collaborazione con le Associazioni dei consumatori e del CNCU.

5.2 Monitoraggio

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati e valutati dal Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso l'analisi di dati forniti periodicamente dalle associazioni dei consumatori e dal CNCU.

Comunque, non sono stati previsti meccanismi di revisione dell'intervento regolatorio, essendo già presenti nella direttiva sistemi di monitoraggio e riesame europei (cfr. art. 25 della direttiva). In particolare, in sede europea gli Stati membri saranno tenuti a comunicare alla Commissione le misure di attuazione della direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale. La Commissione monitorerà tali misure, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva.

La Commissione avvierà poi un esercizio di monitoraggio e valutazione per valutare l'efficacia della direttiva nel conseguire gli obiettivi in questione. I risultati della valutazione alimenteranno il processo di revisione che sarà condotto 5 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva ed esaminerà l'efficacia della direttiva.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Come già accennato nella sintesi iniziale, il processo consultivo è stato adottato a livello europeo mentre la redazione dello schema di decreto legislativo in esame è stata preceduta da consultazioni mirate: con l'ufficio del Dipartimento Affari di Giustizia deputato a seguire i negoziati, il quale aveva costituito un gruppo di esperti (accademici e magistrati) a supporto dei lavori in fase ascendente, e con il Ministero dello sviluppo economico.

Al fine di redigere il presente schema sono stati inoltre presi in esame i principali lavori dottrinali pubblicati in Italia in relazione a questa nuova normativa europea. Si sono poi valorizzati i numerosi contributi pervenuti dai vari *stakeholders* durante la fase ascendente del negoziato (Antitrust, Confindustria, Confcommercio, associazioni a tutela dei consumatori, Osservatorio *e-commerce* B2C, altre Amministrazioni interessate), oltre che i *dossier* europei di rilievo (studio del Parlamento europeo *Online and other distance sales of goods - Impact assessment of substantial amendments*, PE 603.258, luglio 2017; Parere 4/2017 del Garante europeo della protezione dei dati; studio della Commissione europea *on the costs and benefits of extending certain rights under the Consumer Sales and Guarantees Directive 1999/94/EC March 2017-* EUR 2017.2800 EN; studio della Commissione europea *Retailers' attitudes towards cross-border trade and consumer protection*

2016 Final Report; COM(2006) 744 definitivo Commissione europea, LIBRO VERDE Revisione dell'*acquis* relativo ai consumatori).

Non vanno poi dimenticate le ampie consultazioni espletate dalla Commissione europea prima dell'emissione della proposta normativa iniziale.

È stata invero elaborata una strategia di ampia consultazione per garantire una vasta partecipazione durante tutto il ciclo politico dell'iniziativa. La strategia si è basata su una combinazione di consultazioni pubbliche mirate. La Commissione ha dato la possibilità di esprimersi a tutte le parti interessate (imprese, consumatori, autorità nazionali, avvocati e accademici), onde ottenere una gamma di opinioni vasta ed equilibrata.

- Consultazione pubblica: una consultazione pubblica via internet aperta 12 settimane ha ottenuto 189 risposte da parte di tutte le categorie di portatori di interessi di tutta l'UE.

- Consultazioni mirate: è stato creato un gruppo di consultazione dei portatori di interessi composto da 22 organizzazioni rappresentanti una vasta gamma di interessi. Il gruppo si è riunito 7 volte.

Da giugno ad agosto 2015 sono state inoltre effettuate interviste approfondite con le imprese al fine di raccogliere dati sui costi legati al diritto contrattuale incontrati dalle imprese quando vendono all'estero.

Nel quadro della strategia sul mercato unico digitale, nel 2015 sono state condotte due indagini, una presso i consumatori e una presso le imprese, per raccogliere dati per identificare i principali ostacoli transfrontalieri al mercato unico digitale.

Consultazione degli Stati membri: tra giugno e ottobre 2015 sono stati organizzati tre workshop della durata di un giorno con gli Stati membri. Le questioni rilevanti sono state discusse anche con le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa durante la riunione del comitato di cooperazione per la tutela dei consumatori (aprile 2015) e con le autorità nazionali responsabili della politica dei consumatori durante la riunione della rete sulla politica dei consumatori (maggio 2015).

La maggioranza dei consumatori che hanno partecipato all'indagine riconosce che l'armonizzazione può migliorare il commercio elettronico transfrontaliero ma è favorevole a una piena armonizzazione solo se gli attuali livelli di protezione dei

favorevole a una piena armonizzazione solo se gli attuali livelli di protezione dei consumatori negli Stati membri non vengono ridotti. Segnala inoltre il rischio che si creino regimi diversi a seconda del canale di vendita. Le associazioni di consumatori si oppongono fermamente a qualsiasi forma di applicazione del diritto del paese del professionista. Inoltre, tenuto conto delle diverse caratteristiche dei contratti tra imprese (B2B) e dei contratti tra imprese e consumatori (B2C) e delle possibili divergenze rispetto agli strumenti giuridici già esistenti, le organizzazioni di consumatori sono contrarie all'inserimento dei contratti B2B nel campo di applicazione della presente proposta. La maggioranza delle imprese è favorevole all'armonizzazione delle norme UE sulla vendita B2C di beni. Alcune associazioni di imprese dubitano della necessità di un'azione, ma qualora debba essere presa un'azione a livello UE preferiscono l'applicazione del diritto del professionista e una modifica del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I). Le organizzazioni imprenditoriali raccomandano di evitare, per quanto possibile, un approccio settoriale che porti a norme divergenti per le vendite online e quelle offline e per i beni e il contenuto digitale. La grande maggioranza delle associazioni di professionisti legali è favorevole a norme UE armonizzate e allo stesso regime per i contratti B2C e B2B.

Gli Stati membri sono in generale a favore di norme UE armonizzate, ma sono cauti riguardo alla fattibilità politica e alla differenziazione tra norme sulla vendita online e quelle sulla vendita offline. Alcuni preferiscono una migliore attuazione, esecuzione e valutazione della legislazione esistente prima della proposizione di nuovi atti legislativi. La maggior parte degli Stati membri che hanno risposto ritiene opportuno includere solo i contratti B2C.

Per quanto riguarda il contenuto sostanziale delle norme, la maggior parte delle associazioni di consumatori appoggia la libertà di scelta dei rimedi, mentre la maggioranza dei partecipanti dal lato delle imprese preferisce una gerarchia dei rimedi del consumatore in tutta l'UE. Gli Stati membri sono divisi: alcuni sono favorevoli alla gerarchia dei rimedi, altri invece prediligono la libera scelta dei rimedi da parte del consumatore. La maggioranza dei professionisti legali che hanno partecipato all'indagine è a favore della libera scelta dei rimedi del consumatore, mentre altri preferiscono mantenere una gerarchia dei rimedi,

eventualmente negoziabili tra le parti. In materia di inversione dell'onere della prova, le organizzazioni di consumatori auspicano un termine superiore a 6 mesi (per lo più 2 anni) e praticamente tutte sono a favore di un periodo di garanzia legale più lungo. Le imprese preferiscono mantenere l'attuale termine di inversione dell'onere della prova di 6 mesi e sono favorevoli alla piena armonizzazione dell'attuale periodo di garanzia legale di 2 anni. Gli Stati membri e i professionisti legali in linea generale propendono per il mantenimento delle norme vigenti sull'inversione dell'onere della prova e sulla garanzia legale.

La Commissione si è inoltre basata su vari studi economici e giuridici, commissionati ai fini specifici o nel quadro della strategia per il mercato unico digitale, tra cui un'indagine del 2015 volta a identificare i principali ostacoli transfrontalieri al mercato unico digitale, le statistiche Eurostat 2014, indagini Eurobarometro e un'indagine del gruppo PMI.

Uno studio di diritto comparato ha fornito un quadro generale delle norme imperative applicabili alle obbligazioni contrattuali nei contratti di vendita di beni a distanza, in particolare, online.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La predisposizione dello schema di decreto in esame è avvenuta su impulso del Ministero della giustizia con la collaborazione della Divisione II della DGMCTCNT del Ministero dello sviluppo economico.

Il gruppo di lavoro non si è avvalso di consulenze esterne, salvo sottoporre la bozza dello schema di decreto alla consultazione delle associazioni dei consumatori.

Le tappe del percorso di analisi possono riassumersi come di seguito:

- Avvio dei lavori sul testo della direttiva;
- Condivisione da parte del Ministero della giustizia di un primo documento di lavoro recante l'articolato di recepimento;
- Discussione dei punti di maggior rilievo e delle opzioni da valutare;
- Condivisione di un secondo documento di lavoro aggiornato;
- Riunione di coordinamento in data 14 giugno 2021 con il Dipartimento affari europei, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale e il Ministero dell'economia e delle finanze con discussione dei punti di maggior rilievo (opzioni);

- Finalizzazione.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/771 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019 RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/44/CE.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto introduce norme di attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (in prosieguo: "direttiva (UE) 2019/771") ed è stato redatto in conformità alla legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 1 e l'allegato A, numero 12. La direttiva (UE) 2019/771 è stata adottata a norma dell'articolo 114 TFUE, in funzione della progressiva realizzazione del mercato interno e mira a garantire equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, assicurando al tempo stesso il rispetto del principio di sussidiarietà. La medesima direttiva, inoltre, si integra con la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali, le cui norme di attuazione ricalcano appunto in larga parte gli istituti disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/771 ed hanno imposto in sede di attuazione uno sforzo di allineamento.

Essa si basa su una scelta tendenziale di armonizzazione massima, ovvero sia contiene disposizioni che devono essere "rigidamente" introdotte nei sistemi nazionali, senza che sia possibile alzare o abbassare il livello di protezione dei consumatori con norme nazionali diverse. In taluni passaggi, tuttavia, attesa l'impossibilità di superare le diversità di posizioni fra i vari Stati Membri manifestate nel corso del negoziato, la formulazione delle norme europee "è stata degradata" in chiave di armonizzazione minima, ciò consentendo un margine di recepimento nazionale di più ampio spessore, mantenendo dunque una parziale frammentazione giuridica nel panorama del mercato unico europeo.

Con la direttiva attuata tramite il presente schema sono state, dunque, armonizzate pienamente le norme concernenti i requisiti di conformità, i rimedi a disposizione del consumatore per far valere la non conformità del bene al contratto e le principali modalità per il loro esercizio, al fine di accrescere il livello di protezione dei consumatori rispetto alla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della

vendita e delle garanzie dei beni di consumo (in prosieguo: “direttiva 1999/44/CE”), che viene espressamente abrogata. Si era evidenziato, infatti, che l’approccio di armonizzazione minima di quest’ultima direttiva aveva lo svantaggio di creare frammentazione giuridica sul panorama europeo, disincentivando imprese e consumatori al commercio transfrontaliero. Prendendo atto della rapidità dei cambiamenti commerciali e tecnologici dovuti alla digitalizzazione, l’Unione europea ha inteso eliminare i principali ostacoli che frenavano il commercio transfrontaliero al fine di facilitare rapidi progressi in un settore che è al centro delle strategie per il mercato unico.

La valutazione d’impatto europea iniziale aveva messo in luce i problemi che incontrano i consumatori e le imprese a causa delle differenze tra i diritti nazionali dei contratti impedendo loro di beneficiare appieno delle opportunità offerte dal mercato interno. L’Unione si è quindi prefissa l’obiettivo di aumentare la fiducia dei consumatori negli acquisti *online* o comunque transfrontalieri - che rappresentano la quota più importante degli scambi transfrontalieri di beni di consumo – risultando essa inferiore alla fiducia dei consumatori negli acquisti fatti sul mercato interno nazionale.

L’obiettivo delle nuove norme europee è, dunque, quello di superare la frammentazione normativa esistente in Europa e che ostacola l’espansione del mercato unico e così ridurre difficoltà e costi delle vendite transfrontaliere, aumentando altresì la fiducia dei consumatori.

L’emanazione del presente atto normativo è coerente con il programma di Governo laddove adempie ad un obbligo di attuare le direttive europee e volge ad un sempre migliore adeguamento della normativa interna al diritto europeo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Con riferimento, più specificatamente, alle scelte operate nell’elaborazione dello schema in esame, si evidenzia che lo stesso, oltre ad attenersi ai principi e criteri direttivi generali contenuti nella legge di delegazione è stato elaborato anche tenendo conto delle seguenti linee di intervento:

- a) si è intervenuti sul codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sostituendo il capo I del titolo III della parte IV che aveva recepito l’abrogata direttiva 1999/44/CE;
- b) non si è mantenuto il precedente riferimento ai “beni di consumo” come oggetto del contratto in quanto nell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/44/CE era presente tale inciso, ma esso non è stato riprodotto né nell’articolo 1, né nell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/771; tale mancata specificazione è frutto della scelta del legislatore europeo di allargare il campo di applicazione comprendendo, limitatamente agli istituti disciplinati dalla nuova direttiva, i beni materiali con contenuto o servizi digitali integrati;
- c) si è mantenuta nozione di contenuto digitale, la quale ricalca quella già presente nell’articolo 45, comma 1, lettera *m*) del codice del consumo;
- d) si è attentamente valutata la versione italiana della direttiva, in alcuni punti non perfettamente allineata a quella inglese, e si sono operate scelte di terminologia

giuridica più appropriate rispetto a quelle letteralmente indicate in lingua italiana (cfr. art. 132 *scioglimento* del contratto, in luogo di *risoluzione*);

- e) in ossequio all'invito contenuto nel considerando 46, non si è mantenuto il termine di decadenza per il consumatore ai fini dell'esercizio dei rimedi contrattuali (in precedenza fissato in due mesi dalla data di scoperta del vizio);
- f) ove la direttiva ha lasciato margini di discrezionalità ai legislatori nazionali, si è privilegiata la coerenza con le scelte nazionali in essere (cfr. termine legale biennale per la garanzia, come il precedente articolo 132; cfr. art. 135-*sexies* in merito alla non vincolatività per il consumatore di clausole contrattuali difformi dalle norme *de quibus*), o dal minimale discostamento (cfr. art. 135 durata annuale dell'inversione dell'onere della prova).

In sintesi, l'intervento normativo mira a mantenere l'assetto esistente, ove possibile, al fine di scongiurare dubbi interpretativi, in alcuni punti meglio chiarendo la portata applicativa delle norme europee e, in tal modo, agevolando il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Come già accennato *supra*, nell'adeguare le norme italiane a quelle della direttiva, al fine di darvi piena attuazione, si è cercato di lasciare il più possibile inalterato il precedente quadro normativo, intervenendo solo laddove ciò fosse necessario alla piena attuazione della stessa, avuto riguardo alla *ratio* della medesima e nel rispetto dei principi civilistici cardine del nostro sistema. Si è inoltre compiuto uno sforzo di allineamento con le norme di recepimento della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali, le cui norme di attuazione ricalcano appunto in larga parte gli istituti disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/771.

Ad esempio, non si è mantenuto il riferimento ai "beni di consumo" come oggetto del contratto in quanto, come già accennato in premessa, nell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/44/CE era presente tale inciso, ma esso non è stato riprodotto né nell'articolo 1, né nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/771; tale mancata specificazione è frutto della scelta del legislatore europeo di allargare il campo di applicazione comprendendo i beni materiali con contenuto o servizi digitali integrati (articolo 3, paragrafo 2, secondo periodo), estendendo dunque i rimedi previsti dalla stessa alla componente "digitale" integrata nel bene.

Diversamente, si è ritenuto di mantenere l'assetto precedente quanto alla nozione di beni esclusi dall'ambito di applicazione: è rimasto, dunque, l' inciso "*o comunque venduti dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai,*" in quanto maggiormente chiarificatore; il mantenimento di tale inciso è apparso anche funzionale a scongiurare interpretazioni che inferiscano dalla eventuale eliminazione del medesimo un conseguenziale erroneo inserimento di tali fattispecie nel campo di applicazione della nuova direttiva, che invece contiene una formulazione semplicemente più generica della precedente.

Ancora, nel nuovo articolo 134 si è mantenuto il riferimento alla "*catena contrattuale distributiva*" in quanto il testo in inglese della direttiva 1999/44/CE utilizzava il termine "*chain*

of transaction” presente anche nella direttiva (UE) 2019/771 così come nella direttiva (UE) 2019/771. Nell’individuare la persona nei cui confronti il venditore ha diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio il comma 2 di tale articolo ricalca il precedente articolo 131, comma 2, il quale era stato coniato per recepire l’articolo 4 della direttiva 1999/44/CE che conteneva una formulazione pressoché identica al secondo periodo dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/771.

Al comma 1 dell’articolo 135-*bis* si è ritenuto di utilizzare il termine “congrua” in luogo di “adeguata”, in quanto quest’ultimo termine era già presente nell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE ed era stato recepito nell’articolo 130, comma 7, del codice del consumo con il termine “congrua”, che per continuità logica e semantica si è ritenuto di mantenere, in linea con quanto compiuto nel nuovo articolo 135-*octiesdecies* di recepimento dell’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/770.

Inoltre, rientrando nelle facoltà degli Stati Membri disciplinare le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di rifiutare la prestazione in caso di inadempimento della propria controparte, si è ritenuto opportuno richiamare l’applicabilità delle disposizioni del codice civile che disciplinano l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.). Si è invero, esercitata la facoltà prevista dal paragrafo 6, secondo periodo, di estendere la disciplina generale prevista dall’art. 1460 del codice civile, non ritenendosi sufficiente il rinvio operato alle disposizioni nazionali dall’articolo 135-*septies*. Si è, altresì, ritenuto opportuno esercitare la facoltà concessa dalla direttiva di rinviare alla disciplina nazionale in materia di concorso del fatto del consumatore, in modo tale da chiarirne l’applicabilità in queste fattispecie.

Infine si è ritenuto di mantenere la sanzione della nullità del contratto in caso di deroga alle norme di attuazione della presente direttiva in linea con la formulazione del precedente articolo 134 co. 1, del codice del consumo; invero, l’articolo 7 della direttiva 1999/44/CE aveva previsto una “non vincolatività” per il consumatore, che è stata trasposta nel nostro ordinamento in termini di “nullità” rilevabile d’ufficio e invocabile dal solo consumatore. Si è mantenuta anche la sanzione della nullità avuto riguardo alla clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato terzo, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

L’intervento è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo è in materia di concorrenza, riservata alla fonte primaria.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative legislative aventi ad oggetto questa specifica materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento si pone in linea con le pronunce della Corte di Giustizia in materia, in particolare avuto riguardo alla distribuzione dell'onere della prova (sentenza nella causa C-497/13 Froukje Faber / Autobedrijf Hazet Ochten BV) e di spese di installazione del bene (sentenza procedimenti riuniti C-65/09 e C-87/09, Gebr. Weber GmbH (causa C-65/09) contro Jürgen Wittmer, e Ingrid Putz (causa C-87/09) contro Medianess Electronics GmbH).

Quanto alla giurisprudenza interna, si è preso atto di un certo orientamento consolidato relativamente alla nozione di bene, pertanto sono stati espressamente inclusi gli animali vivi (come consentito dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera *b*) della direttiva (UE) 2019/771 in forza dell'orientamento giurisprudenziale nazionale, maturato successivamente al recepimento di tale direttiva, in merito alla nozione di "qualsiasi bene mobile" ivi già presente (Cass. civ., sez. II, 25 settembre 2018, n. 22728 : *"La compravendita di animali da compagnia o d'affezione, ove l'acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del consumo, salva l'applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto. Nella compravendita di animali da compagnia o d'affezione, ove l'acquirente sia un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 cod. cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto"*).

Non risultano pendenti giudizio di costituzionalità sull'oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

L'intervento mira a ad adeguare, nella materia in esame, l'ordinamento interno a quello europeo, dando piena attuazione alle norme di una direttiva europea elaborata in larga parte con norme di armonizzazione massima. In particolare si segnala che una prima proposta normativa europea riguardava le sole vendite *face to face*, ma in esito al procedimento di *Refit* della disciplina consumeristica europea la proposta è stata *emendata* e sono state incluse le vendite *on-line*, con parziale riformulazione di diverse norme dell'originario testo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano aperte procedure di infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali, anzi discende proprio dall'adempimento all'obbligo di dare piena attuazione al diritto europeo.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sugli istituti disciplinati dalla presente direttiva.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non consta siano pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La Commissione ha costantemente incoraggiato l'attuazione tempestiva della direttiva, al fine di ridurre la frammentazione delle normative nazionali come spiegato in premessa, al fine di garantire uniformità tra gli Stati membri e migliorare la fiducia nel mercato interno, nel rispetto delle eventuali diverse scelte effettuate dagli Stati membri sotto il profilo tecnico negli spazi che residuano al di fuori delle norme europee.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di decreto legislativo introduce nuove definizioni coerenti con quelle esistenti.

1. Al **comma 2** dell'articolo 128 sono contenute le definizioni come previste dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/771:

- a) **Contratto di vendita:** la nozione non è nuova, ma coincide solo in parte con quella presente nella direttiva 2011/83/UE, come recepita all'articolo 45, comma 1, lettera e) del codice del consumo, restando qui esclusi "i servizi"; essa viene esplicitata nel considerando 15 della direttiva (UE) 2019/771.
- b) **Consumatore:** pur essendo la nozione già presente nell'articolo 3 del codice del consumo, in conformità con la tecnica legislativa già presente all'interno dello stesso codice (cfr. articolo 45, comma 1, lettera a)), si è mantenuta qui una definizione conforme al nuovo testo europeo, e che si allinea a quella contenuta nel citato articolo 3 del codice del consumo;
- c) **Venditore:** la nozione ricalca la precedente con la miglior specificazione delle attività, come già fatto nella lettera b). Specificazioni in merito alla portata normativa della definizione si trovano nel considerando 23 (in particolare quanto ai fornitori di piattaforme, considerabili venditori solo se tali in relazione ad un contratto di vendita con il consumatore finale).
- d) **Produttore:** il codice del consumo reca altre 3 disposizioni contenenti una specifica definizione di produttore (articolo 3, comma 1, lettera d), articolo 103, comma 1, lettera d), articolo 115, comma 2-bis); poiché l'articolo 3 richiama le altre due con una tecnica che fa salve le relative specificazioni nei soli settori cui appartengono, si ritiene opportuno in questa sede riprodurre la nuova norma europea e modificare l'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice del consumo inserendo un ulteriore riferimento a questa nozione settoriale (cfr. *sub* illustrazione dell'articolo 1, comma 2, del presente schema).
- e) La definizione di **bene** è in parte cambiata: al numero 1 si è riprodotta in parte la formulazione precedente, mantenendo l'inciso "anche da assemblare", come già detto non presente nel testo della direttiva (CE) 1999/44 e quindi frutto di precedente scelta del legislatore in relazione alla quale non vi sono ragioni per operare diversamente; anche il riferimento al carattere "mobile" è parso essenziale (si veda anche il considerando 12); quanto all'acqua, al gas e all'energia elettrica, si riscontra che la formulazione del nuovo testo è analoga a quella precedentemente contenuta nella direttiva 1999/44/CE, ma in migliore articolazione ed in forma positiva (eliminata la doppia negazione); la novità dell'intervento risiede nel n.2 della definizione, ove si inseriscono i beni con elementi digitali (si veda il considerando 14). Infine, nella nozione di **bene** sono stati espressamente inclusi gli **animali vivi** (come consentito dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera b) della direttiva (UE) 2019/771) in forza dell'orientamento giurisprudenziale nazionale, maturato successivamente al recepimento di tale direttiva, in merito alla nozione di "qualsiasi bene mobile" ivi già presente (Cass. civ., sez. II, 25 settembre 2018, n. 22728).

- f) La nozione di **contenuto digitale** ricalca quella già presente nell'articolo 45, comma 1, lettera m) del codice del consumo.
- g) h), i) ,l) Le nozioni di **servizio digitale, compatibilità, funzionalità, interoperabilità** riproducono pedissequamente il testo europeo.
- m) La nozione di **supporto durevole** riproduce il testo europeo della direttiva (UE) 2019/771 ed è perfettamente allineata alla medesima definizione presente all'articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo.
- n) Il mero termine europeo "**garanzia**", già presente nella direttiva 1999/44/CE e così pure nella direttiva (UE) 2019/771, era già stato implementato nel nostro codice del consumo con la specificazione di "garanzia convenzionale ulteriore" (articolo 128, comma 2, lettera c)), che si è ritenuta non meritevole di mantenimento attesa la specificazione successiva contenuta nell'inciso "in aggiunta agli obblighi di legge del venditore in merito alla garanzia di conformità". La nuova nozione europea ricalca in parte la precedente con l'aggiunta di ulteriori chiarimenti che sono stati riprodotti nel testo italiano ("garante", "in aggiunta agli obblighi di legge del venditore in merito alla garanzia di conformità", "o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità", "disponibile al momento o prima della conclusione del contratto") ed è uguale a quella contenuta nella direttiva 2011/83/UE, che è stata implementata dall'articolo 45, comma 1, lettera p).
- o) La nozione di **durabilità** è nuova e riproduce il testo europeo (anziché il termine "richieste" presente nella direttiva si è preferito "specifiche"). Come indicato nel considerando 32, la durabilità si riferisce "alla capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste in condizioni di uso normale. Per essere conformi, i beni dovrebbero possedere la durabilità considerata normale per beni del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura dei beni specifici, inclusa l'eventuale necessità di una manutenzione ragionevole dei beni, come l'ispezione periodica o il cambio dei filtri in un'automobile, e delle dichiarazioni pubbliche fatte da o per conto di persone che costituiscono un passaggio nella catena di transazioni commerciali. La valutazione dovrebbe altresì tener conto di tutte le altre circostanze pertinenti, quali il prezzo dei beni e l'intensità o la frequenza con cui il consumatore usa i beni. Inoltre, nella misura in cui una dichiarazione precontrattuale che forma parte integrante del contratto contiene informazioni specifiche sulla durabilità, il consumatore dovrebbe potervi fare affidamento quale parte dei requisiti soggettivi di conformità".
- p) La definizione di "**senza spese**" è nuova e riproduce il testo europeo.
- q) La definizione di "**asta pubblica**" è nuova e riproduce il testo europeo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di intervento normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novellazione e sostituisce integralmente il capo I del titolo III della parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite; si veda *sub* § 3).

L'intervento normativo comporta effetti abrogativi impliciti relativamente alle norme del capo sostituito.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non introduce disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo non richiede l'adozione di atti attuativi successivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.